

TELEFONO VIOLA DI MILANO

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA E LA CORTE DI CASSAZIONE HANNO NEGATO AL SIG. GIUSEPPE D. IL DIRITTO ALL'APPELLO CONTRO L'INGIUSTA PROROGA DELL'INTERNAMENTO NEL MANICOMIO CRIMINALE DI REGGIO EMILIA, DECISA IL 30 NOVEMBRE 2006.

IL SIG. GIUSEPPE D., COADIUVATO DALL'AVV. CARMEN PISANELLO DI REGGIO EMILIA, NEL 2008 HA FATTO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONTRO QUESTE DUE SENTENZE.

Il ricorso ha i seguenti estremi

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA N. 52707/08 – GIUSEPPE V ITALY
CEDH-LIT 1.1 – EDA/SP**

AD OLTRE 1 ANNO E MEZZO LA CORTE EUROPEA NON SI È ANCORA PRONUNCIATA!

Il ricorso contiene anche l'eccezione di legittimità costituzionale in merito alla legge che prevede “*la riparazione per ingiusta detenzione*” ma non “*la riparazione per ingiusto internamento*”, eccezione che sia il Magistrato di Sorveglianza di Bologna che la Corte di Cassazione hanno considerato “*manifestamente infondata*”.

Attualmente secondo la legge italiana il diritto al risarcimento di cittadini *ingiustamente detenuti* non è riconosciuto ai cittadini *ingiustamente internati*.

Il drammatico caso del sig. Giuseppe D. sta a dimostrare, invece, l'urgenza per la riparazione di una così grave lacuna della carta costituzionale.

L'internamento, infatti, in Manicomio Criminale (istituzione che, pur assommando in sé il Manicomio e il Penitenziario, è uscito praticamente indenne dalle riforme che nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso hanno modificato questi ultimi due istituti) **è pena ben più grave e socialmente stigmatizzata di quella pur pesante della detenzione in carcere.**

...

La relazione del Telefono Viola di Milano sulla vicenda del Sig. Giuseppe D. è allegata alla documentazione della richiesta di appello al Magistrato di Bologna, del ricorso alla Corte di Cassazione e del ricorso alla Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo.

Nelle pagine seguenti sono riportate le due parti della Relazione del Telefono Viola di Milano e 5 comunicati stampa Telefono Viola di Milano.

1^a parte pagg. 2-32

2^a parte pagg. 33-38

1° comunicato stampa Telefono Viola di Milano

2° comunicato stampa Telefono Viola di Milano

3° comunicato stampa Telefono Viola di Milano

4° comunicato stampa Telefono Viola di Milano

5° comunicato stampa Telefono Viola di Milano

4 Aprile 2007

Alcune considerazioni di Giorgio Pompa del Telefono Viola di Milano a proposito dell'internamento nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia del Sig. Giuseppe D. e dell'ordinanza del Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia n.328/06 del 30/11/2006.

1^a PARTE

TELEFONO VIOLA DI MILANO
Via dei Transiti 28, Milano

INDICE DEI CAPITOLI

1 ^a PREMESSA - MANICOMIO CRIMINALE E PERICOLOSITA' SOCIALE	Pag. 3
2 ^a PREMESSA – LE VICISSITUDINI DEL SIG. GIUSEPPE D. NASCONO DALLA LITE CONDOMINIALE DI VIA FERRONE 41	Pag. 4
LEGAME TRA L'ASSERTITA MALATTIA MENTALE DEL SIG. GIUSEPPE D. E LA LITE CONDOMINIALE TRA LE FAMIGLIE ANGELO C.-ITALIA C. E GIUSEPPE D. –GIORGIA M.	Pag. 5
LA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C. E LA FAMIGLIA GIUSEPPE D. –GIORGIA M.	Pag. 7
LA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C. E TUTTE LE ALTRE FAMIGLIE DI VIA FERRONE 41	Pag. 9
LA 'MALATTIA MENTALE' DEL SIG. GIUSEPPE D. SECONDO L'OPINIONE DEL PERITO PSICHIATRA MARTELLI	Pag. 9
ALCUNE NOTE CRITICHE SULLA PERIZIA PSICHIATRICA DEL DOTT. MARTELLI	Pag. 11
1° RICOVERO IN TSO DEL SIG. GIUSEPPE D.: OVVERO LA NASCITA DEL 'TEOREMA'	Pag. 16
2° RICOVERO IN TSO DEL SIG. GIUSEPPE D.	Pag. 20
LA SENTENZA DELLA D.SA LORELLA TROVATO DEL TRIBUNALE DI MILANO: OVVERO LA FORZA DEL 'PREGIUDIZIO PSICHIATRICO'	Pag. 22
LA 1 ^a ORDINANZA DELLA D.SA NADIA BUTTELLI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA	Pag. 24
L'INDAGINE DEL COMMISSARIATO P.S. CENISIO DI MILANO SULLA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C. E LA FAMIGLIA GIUSEPPE D. –GIORGIA M.	Pag. 26
LA 2 ^a ORDINANZA DELLA D.SA NADIA BUTTELLI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA	Pag. 29
CONSIDERAZIONI DEL TELEFONO VIOLA DI MILANO LA VICENDA DEL SIG. GIUSEPPE D.: OVVERO IL TRIONFO DEL PREGIUDIZIO PSICHIATRICO	Pag. 30

1ª PREMESSA - MANICOMIO CRIMINALE E PERICOLOSITA' SOCIALE

In questo scritto si preferisce utilizzare l'espressione Manicomio Criminale in luogo di Ospedale Psichiatrico Giudiziario, perché riteniamo che quella sia definizione più esatta e precisa di questa. Innanzitutto perché un ospedale psichiatrico, istituto formalmente abrogato dalla legge 180, è, letteralmente e sostanzialmente, un manicomio. E, poi e soprattutto, perché il Manicomio Criminale, che pur riunisce in sé sia l'istituto del manicomio che quello del penitenziario, non è stato toccato in maniera sostanziale dalle riforme che hanno investito questi due istituti negli anni '70 dello scorso secolo (tant'è vero che ha dovuto provvedere autonomamente la Corte Costituzionale ad eliminare dal codice penale alcune delle norme più odiose, concernenti il Manicomio Criminale e la 'pericolosità sociale').

Non solo, con l'avvento della legge 180 paradossalmente il Manicomio Criminale ha riacquisito nuovo vigore: la riforma dell'assistenza psichiatrica, infatti, si è interessata solo del 'malato di mente' che non commette reato, dimenticandosi di dire alcunché sul 'malato di mente' autore di reato: per questi ultimi ancora oggi continuano a valere una parte delle norme del codice penale istituite con il Codice Rocco in tema di 'pericolosità sociale', nonché quelle istituzioni totali introdotte dalla Legge manicomiale del 1904.

Da "*Psicopatologia e psichiatria forense*", edizioni Utet 1989, autore Ugo Fornari, alla pagina 93 è possibile leggere:

"Con la legge n. 180/78 si scava un solco profondo tra *malato di mente comune* (cioè non autore di reato) e *malato di mente speciale* (cioè autore di reato), anche nel medesimo malato. Prende in altre parole, sempre più piede la nefasta idea di una "specificità" patologica dell'infermo di mente autore di reato, rispetto al malato che non viola le norme contenute nel codice penale ed *emerge in maniera sempre più evidente l'indissolubile legame che anastomizza il manicomio criminale con il sistema della difesa sociale*, basato sul concetto di pericolosità sociale psichiatrica.

Il manicomio criminale riprende le sue funzioni primarie: viene a rappresentare nuovamente il luogo dove si procede al "trattamento" del malato di mente e, peggio, dell'abnorme psichico autore di reato, accomunati dal solo fatto di essere ritenuti socialmente pericolosi, **secondo tecniche predittive** che, come sopra precisato, **molti denunciano inadeguate e poco chiare a livello concettuale**, se non addirittura inutili e dannose.

L'entità e la qualità del quadro psicopatologico vengono così posposte al concetto di socialmente pericoloso, che continua ad essere il principale indicatore del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Allora la commistione è inevitabile: la "nave dei folli (il Narrenschiff, strano battello ubriaco che nel Rinascimento filava lungo i fiumi della Renania e i canali fiamminghi) è sostituita dall'istituzione totalizzante: il contenimento e la segregazione rimangono gli intatti secolari strumenti con cui si affronta il problema"

2ª PREMESSA – LE VICISSITUDINI DEL SIG. GIUSEPPE D. NASCONO DALLA LITE CONDOMINIALE DI VIA FERRONE 41

Dal 1993 il Sig. Giuseppe D. vive insieme alla moglie, Sig.ra Giorgia M., ed al loro figlio Manuele, in un appartamento di sua proprietà al 2° piano di via Ferrone 41 a Milano.

Sempre dal 1993, in un altro alloggio al 1° piano esattamente al di sotto della famiglia Giuseppe D.-Giorgia M., vive la famiglia Angelo C.- Italia C.: il Sig. Angelo C., sua moglie, Sig.ra Italia C., e, almeno fino a qualche anno fa, i loro figli Maria Euridice e Massimiliano.

Sin dall'inizio, nasce un litigio tra le due famiglie vicine.

L'inizio della lite avviene nel settembre 1993, quando, nella casa appena ristrutturata di via Ferrone 41 a Milano, le famiglie Angelo C.-Italia C. e Giuseppe D.-Giorgia M. sono le prime che prendono possesso dei loro alloggi, mentre gli altri 5 alloggi verranno occupati dai rispettivi proprietari nei mesi successivi.

Il conflitto nasce, si sviluppa e continua a ruotare attorno ad un nucleo principale: i rumori molesti, soprattutto notturni, prodotti in casa. Di questi rumori notturni i due nuclei familiari hanno continuato, ininterrottamente per tutti questi anni, ad accusarsi reciprocamente.

La casa in via Ferrone costituisce il teatro principale di questa contesa, mentre i due alloggi sovrapposti abitati dalle due famiglie ne rappresentano la scena.

Oggi, in pieno 2007, dopo quasi 14 anni, questa vertenza di vicinato non si è ancora conclusa, i rumori molesti non si sono ancora placati. Questa lite, pur rientrando nella sterminata legione dei conflitti condominiali, riveste sicuramente un carattere di eccezionalità: al punto da sembrarci particolarmente indovinata la definizione metaforica che ne dà un medico dell'S.P.D.C. *Grossoni 2* dell'Ospedale Niguarda di Milano, quando, in una nota del 14 giugno 2006 della cartella clinica relativa al 2° ricovero in regime di T.S.O. del Sig. Giuseppe D., commenta: "... *Comunque sembra la guerra dei trent'anni*".

Durante il corso di questa sorta di "guerra dei trent'anni", entrambe le famiglie hanno prodotto un numero considerevole di lettere di denuncia, esposti, querele. Si sono celebrati, inoltre, ben tre processi.

Uno di questi processi è quello conclusosi con la sentenza del 31 gennaio 2005, da cui si prende spunto per l'ordinanza di internamento in Manicomio Criminale del Sig. Giuseppe D..

LEGAME TRA L'ASSERITA MALATTIA MENTALE DEL SIG. GIUSEPPE D. E LA LITE CONDOMINIALE TRA LE FAMIGLIE ANGELO C.-ITALIA C. E GIUSEPPE D.-GIORGIA M.

L'incapacità di intendere e di volere del Sig. Giuseppe D. all'epoca dei fatti e la sua pericolosità sociale al momento della perizia, così come sono ritenute dal perito psichiatra Dott. Franco Martelli nella sua perizia dell'11 gennaio 2004, l'assoluzione del Sig. Giuseppe D. dai reati a lui ascritti perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti e l'applicazione al medesimo della misura di sicurezza della libertà vigilata di 1 anno disposte dal giudice di Milano D.sa Lorella Trovato nella sentenza del 31 gennaio 2005, il suo internamento nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia per 3 mesi disposto dal magistrato di Sorveglianza di Milano D.sa Simona Boiardi nell'ordinanza del 6 aprile 2006, le due successive proroghe di mesi sei di tale internamento disposte dal magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia D.sa Nadia Buttelli nelle ordinanze del 29 giugno 2006 e 30 novembre 2006, ebbene questi provvedimenti, tutti questi provvedimenti, traggono fondamento:

- dai reati di cui è stato accusato il Sig. Giuseppe D. dalla famiglia Angelo C.-Italia C., e di cui è stato riconosciuto autore sia pure non punibile,
- dalla sua 'malattia mentale' e dalla conseguente sua 'pericolosità sociale', così come sono state valutate dal perito psichiatra Dott. Franco Martelli.

A loro volta, sia i reati ascritti al Sig. Giuseppe D. che la sua asserita 'malattia mentale' trovano la loro cornice ed il loro fondamento nella lite di condominio tra le famiglie Angelo C.-Italia C. e Giuseppe D.-Giorgia M.

Questo legame tra l'asserita malattia mentale del sig. Giuseppe D. e l'annosa lite condominiale emerge chiaramente dalla perizia psichiatrica del Dott. Franco Martelli, dove, nel capitolo 'Considerazioni', si legge:

"Il disturbo del pensiero è attualmente, come da tempo, incentrato sui Signori C. i vicini di casa";

"... si ritiene che la personalità disturbata del signor Giuseppe D. ... sviluppi ... un disturbo delirante: e che tale disturbo fosse presente all'epoca dei fatti per cui il Giuseppe D. è processo e che ne abbia compromesso la capacità di intendere e di volere in relazione alla famiglia C.";

"Circa la questione della pericolosità sociale, il sottoscritto ritiene che vi siano elementi per ritenerla. E' anzitutto opportuno dire che il disturbo paranoide del signor Giuseppe D. appare incentrato da tempo, ed anche nell'attualità, sulla famiglia C.C., mentre in altre aree di pensiero, relazionali e sociali il signor Giuseppe D. pare condursi, almeno nell'attualità, in modo sufficientemente integrato.";

Questa relazione tra 'disturbo paranoide' e lite condominiale, emerge anche dalla documentazione di un altro analogo processo svoltosi tra il 1999 ed il 2000, nonché dalla documentazione psichiatrica che riguarda il Sig. Giuseppe D., a partire dal 1995 ad oggi.

In questo processo del 1999, nella perizia psichiatrica del 12 febbraio 2000 della D.sa Celina Edda Leone, si legge:

"In particolare riteniamo che la grave vicenda conflittuale con i vicini di casa C.C., abbia a nostro avviso costituito nell'attualità uno dei molteplici, se non il più importante evento conflittuale, che hanno nel passato e nel presente puntualmente cagionato il peggioramento delle condizioni psichiche del Giuseppe D."

Sempre nel processo del 1999, il Dott. Edoardo Re, Responsabile Psichiatra del C.P.S. di zona 7 e 8, ossia del CPS che ha in carico il Sig. Giuseppe D., nel Verbale di Sommarie Informazioni rese in data 20.10.99, dichiara:

"Nell'ambiente di casa non ha mai dato grossi problemi ... La lite con il Signor Angelo C. e la Signora Italia C. è continua, ma posso affermare che sussiste solo con loro ... Penso che ci sia una specificità del conflitto tra il Giuseppe D. e l'Angelo C., risultando il Giuseppe D. una persona che non ha mai dato problemi con gli altri e con l'amministrazione del condominio stesso. Durante i periodi in cui è in cura da noi non ha mai dato problemi di alcun genere."

Nella cartella clinica del 1° ricovero del Sig. Giuseppe D. in regime di T.S.O. all'SPDC Grossoni 2 dell'ospedale Niguarda, avvenuto dal 5/12/98 al 14/12/1998, si legge:

"5/12/98 " Ideazione delirante a contenuto persecutorio in particolare nei confronti dei vicini di casa e dello specialista che lo segue ambulatorialmente."

Nella cartella clinica del suo 2° ricovero in regime di T.S.O. dal 14/6/00 al 10/7/00, si legge:

"14/06/00 La diagnosi è sempre stata di schizofrenia paranoide. Coniugato, ha un figlio di 19 anni. Da anni (illeggibile) con i vicini del piano di sotto che lo accusano di comportamenti anomali, pericolosi e minacciosi. Il nostro pz dice esattamente il contrario. Il Giuseppe D. è in causa ... con la famiglia C.C. Al di fuori di queste vicende conduce una vita tranquilla. Frequenta la parrocchia, canta nel coro, assiste a due messe al giorno, è buon amico dei frati francescani della chiesa di S. Antonio di via Farini 10."

Sembra evidente, da quanto sopra citato, che l'asserito comportamento 'disturbato' del Signor Giuseppe D. risulta emergere quasi esclusivamente in relazione alla lite con i Signori C.-C.

Mentre invece, il rimanente suo comportamento nei confronti delle altre persone che frequenta nel quotidiano rientra nei canoni della normalità.

LA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C.
E LA FAMIGLIA GIUSEPPE D.-GIORGIA M.

Qui di seguito sono riportati in maniera sintetica alcuni dei documenti scritti dalle famiglie Angelo C.-Italia C. e Giuseppe D.-Giorgia M. sulla loro vicenda. Da essi è possibile conoscere i pareri che le due famiglie esprimono sulla contesa.

16 marzo 1994	Esposto di C. Angelo contro D. Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> - rumori molesti - rumori nelle ore notturne - scarico WC nelle ore notturne - minacce
23 marzo 1994	Dichiarazione di D. Giuseppe sull'esposto di C. Angelo	<ul style="list-style-type: none"> - pretendono che si usi un secchio al posto dello scarico del WC, - invitano a lasciare l'appartamento che volevano prendere loro
13 dicembre 1998	Esposto di M. Giorgia contro famiglia C.C., presentato quando il marito della Signora è ricoverato in TSO.	<ul style="list-style-type: none"> - percuotimenti del soffitto quando si usa il WC, - telefonate notturne della Signora Italia C. con insulti, - insulti di Euridice e Massimiliano C. nei confronti di Manuele D.
17 dicembre 1998	Dichiarazione di C. Angelo sull'esposto di M. Giorgia	<ul style="list-style-type: none"> - la famiglia D.M. fa un uso <i>schizofrenico</i> (!) di sciaquone e rubinetto.
Ottobre 2000	Il mensile <i>'Milanosette – il giornale di zona 9'</i> pubblica una lettera del Sig. Angelo C. piena di accuse contro il Sig. Giuseppe D..	<ul style="list-style-type: none"> - Giuseppe D. è in causa con il costruttore della casa perché non ha pagato l'appartamento, - ha minacciato tutti con coltelli e pistole, - i condomini hanno tentato di cacciarlo di casa, - mi ha aggredito con due pugni, - mio figlio è stato aggredito con un bastone - chiede l'intervento del direttore per evitare una tragedia.
14 novembre 2002	Denuncia-querela del Sig. Giuseppe D. contro il Sig. Angelo C. per diffamazione a mezzo stampa.	<ul style="list-style-type: none"> - cita tutti gli altri condomini a difesa contro le false accuse di Angelo C., - accusa i Signori C.C. di comportamento provocatorio e minaccioso, - accusa i Signori C.C. di telefonare continuamente al Dott. Cocchi ed alla D.sa Cescon perché provvedano a 'rinchiuderlo' in O.P.G.
18 novembre 2002	Esposto delle famiglie Giuseppe D.-Giorgia M., GIANNARELLI, COLOMBO, CAMPANINI, PASTORINO, ARDITO (tutti condomini di via Ferrone 41) e dell'Amministratore VITTARIELLO contro la famiglia Angelo C.-Italia C.	<ul style="list-style-type: none"> - provocano volontariamente rumore picchiando pareti e soffitti, - insulti della Signora Italia C. rivolti dal balcone a tutti gli inquilini, - litigi con tutti gli altri condomini per futili motivi - contenuto falso e diffamatorio della lettera pubblicata su Milanosette
13 settembre 2004	Il P.M. Massimiliano Carducci chiede l'archiviazione, che viene accolta dal GIP Tribunale di Milano con l'ordinanza del 23 febbraio 2005.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Le dichiarazioni della persona offesa non sono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, avuto riguardo alla scarsa attendibilità del medesimo ed al contesto emergente dalle risultanze investigative in atti.</i>

3 aprile 2006	Esposto della famiglia Giuseppe D. contro la famiglia Angelo C.	<ul style="list-style-type: none"> - provocano volontariamente rumore picchiando pareti e soffitti, simulando disturbi provenienti dall'alloggio Giuseppe D. - insulti della Signora Italia C. rivolti ai componenti della famiglia, e in particolare contro Giuseppe D.
7 aprile 2006	Dichiarazione della famiglia Angelo C. sull'esposto della famiglia Giuseppe D.	<ul style="list-style-type: none"> - i fatti menzionati nell'esposto sono episodi che loro effettuano nei nostri confronti, - Manuele D. si dondola in casa su una sedia provocando rumori fastidiosi.
3 maggio 2006	Lettera-esposto della famiglia Angelo C. contro M. Giorgia e D. Manuele inviata alla D.sa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano	<ul style="list-style-type: none"> - M. Giorgia e D. Manuele perpetrano rumori e dondolioi notturni <p><i>(Nota: Giuseppe D. non è in casa, perché internato a Reggio Emilia.)</i></p>
19 giugno 2006	Dichiarazione di M. Giorgia e D. Manuele sulla lettera-esposto della famiglia Angelo C. del 3 maggio 2006.	<ul style="list-style-type: none"> - negano tutto quanto detto nell'esposto, - precisano che le angherie le subiscono loro, - la Signora Italia C. continua ad offendere entrambi.
21 settembre 2006	Lettera della famiglia Angelo C. contro M. Giorgia e D. Manuele inviata alla D.sa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano.	<ul style="list-style-type: none"> - M. Giorgia e D. Manuele causano rumori molesti ad ogni ora del giorno e della notte <p><i>(Nota: la D.sa Boiardi sta per decidere se interrompere o meno l'internamento del Sig. Giuseppe D.)</i></p> <p><i>(Nota: D. Giuseppe non è in casa, perché internato a Reggio Emilia.)</i></p>

Come si può vedere i pareri delle due famiglie sono quasi perfettamente simmetrici e speculari: i C.-C. accusano di rumori molesti i D.M., i D.M. accusano di rumori molesti i C.-C. Le rimanenti famiglie del caseggiato nel 2002 danno ragione ai D.M. ed accusano i C.-C. di provocare i rumori molesti e di comportamento provocatorio nei confronti di tutti.

Allo scopo di comprendere la disposizione degli alloggi della casa di via Ferrone, qui di seguito si presenta lo schema di tale disposizione

4° piano	CAMPANINI	
3° piano	GIANNARELLI RONCHI	BIANCHI
2° piano	GIUSEPPE D. GIORGIA M.	PASTORINO POLATO
1° piano	ANGELO C. ITALIA C.	ARDITO PELLEGRINO
piano terra	Portico	Portico

LA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C.
E TUTTE LE ALTRE FAMIGLIE DI VIA FERRONE 41

Nella casa di via Ferrone 41 la famiglia C.-C. non è in lite solo con la famiglia D.-M., bensì, anche, con tutte le altre famiglie del caseggiato.

Come si è visto nel capitolo precedente, alla fine di ottobre del 2002, il giornale di zona 9 'Milanosette pubblica una lettera del Sig Angelo C. in cui lancia gravissime accuse nei confronti del Sig. Giuseppe D. e dichiara che le stesse siano condivise dagli altri condomini.

La famiglia D.-M. e tutti gli altri condomini, indignati dal contenuto fortemente falso e diffamatorio della lettera pubblicata, reagiscono presentando al Commissariato P.S. Cenisio il seguente esposto contro la famiglia C.-C.:

"I sottoscritti (N° 6 condomini residenti in un condominio composto da N° 7 appartamenti) D. Giuseppe, Giannarelli Mauro, Colombo Roberto, Campanini Stefano, Pastorino Giuliano, Ardito Antonio, ognuno in qualità di rappresentante della propria famiglia, tutti residenti in Milano Via Ferrone N° 41 e l'amministratrice del condominio (dal 1995) Vitariello Maria

espongono quanto segue:

Tutti i condomini abitano nello stesso palazzo nel quale è situato l'appartamento abitato dai signori C. Angelo, C. Italia e C. Massimiliano.

La famiglia C. ormai da 9 anni (ovvero dalla data di costituzione del condominio) **tiene nei confronti di tutti i condomini un comportamento insofferente, litigioso e provocatorio.**

In particolare provocano volontariamente rumore, picchiando ripetutamente e frequentemente sulle pareti e sul soffitto del loro appartamento, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Spesso dai balconi e dalle scale, la Signora C. Italia urla e insulta i condomini.

Tutto quanto sopra esposto arreca notevole disturbo alla tranquillità dei condomini sopra citati, in particolare al signor Giuseppe D. che occupa l'appartamento sovrastante quello dei Signori C.-C..

I signori C.-C. sono soliti lamentarsi dei contegno dei condomini, ed è opportuno precisare che gli stessi litigano un po' con tutti per futili motivi.

*Gli stessi C.-C. hanno in varie occasioni denunciato alcuni condomini, tra cui il Signor Giuseppe D. e il Signor Giannarelli, hanno intentato due controversie civili contro il condominio per immissioni sonore e per presunti danni alla loro salute causati da tali immissioni. Nella fattispecie, nell'anno 2001, è stata eseguita una CTU sulle persone di Angelo C. e Italia C. ai quali è stata riconosciuta una "personalità premorboza" e in particolare alla Signora C. Italia "una sovrastruttura psichica che determina atteggiamenti plateali ed istrionici, quindi una neurosi di base" (si veda l'allegato 1). A sua volta il Sig. Giuseppe D. ha sporto denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa, contro il **Sig C. Angelo che ha fatto pubblicare una lettera sul giornale di zona 9 "Milanosette" nel mese di ottobre 2002, dal contenuto falso e diffamatorio** (vedasi fotocopia all'allegata 2).*

Milano 18 novembre 2002."

LA 'MALATTIA MENTALE' DEL SIG. GIUSEPPE D.
SECONDO L'OPINIONE DEL PERITO PSICHIATRA MARTELLI

Nel capitolo 'Esame clinico del periziando' della sua perizia psichiatrica, il Dott. Franco Martelli, in merito al pensiero del Sig. Giuseppe D., riferisce:

"Nello sviluppo dei colloqui il Giuseppe D. ha espresso pensieri persecutori anche a riguardo di eventi successivi al suo rientro in Italia ~ a riguardo dei quali ha affermato di essere portatore di una "sofferenza morale" e di aspettarsi giustizia. E precisamente, i temi che hanno avuto caratteri di dominanza nel corso degli incontri sono stati il rapporto del periziando con i componenti della famiglia Angelo C. - che il Giuseppe D. ha presentato quali persecutori,

provocatori e diffamatori, nonché le connivenze che la famiglia dei coinquilini C.-C. ha stabilito secondo il periziando, con gli psichiatri con i quali egli ha avuto rapporti negli scorsi anni.

Fin dal primo incontro con la signora Italia C., che abita l'appartamento contiguo al suo (non è contiguo bensì sottostante), il Giuseppe D. si convinse - ma non ha detto come - che la coinquilina gli era 'contro'.

"Fin dalla prima assemblea condominiale ha cominciato a parlare male di me agli altri" - ha affermato il periziando. E tale condotta essa avrebbe tenuto a causa della sua "natura litigiosa" e con lo scopo di allontanarlo dal suo appartamento e potersene appropriare. Per raggiungere quel fine la famiglia C.-C., secondo il Giuseppe D., lo ha, nel corso degli anni, provocato continuamente, in incontri occasionali, con delle "smorfie", lo ha calunniato presso gli altri condomini accusandolo di cagionare rumori, lo ha più volte intimidito ("La signora urla con voce demoniaca 'vai in galera'): e tutto ciò, secondo il periziando, per provocare la sua reazione e farlo passare per pazzo ("Mi insulta per farmi reagire e così provocare il ricovero").

Inoltre, egli è stato ricoverato in reparto psichiatrico negli ultimi anni solo perché, a suo parere, vi è un complotto tra la figlia dei signori C.-C., di professione psichiatra, e taluni psichiatri ospedalieri. "Ho avuto due sequestri per ordine della Italia C.", ha affermato. Nel 1998, ha detto il Giuseppe D., egli fu ricoverato nel reparto Grossoni dopo che la dr.ssa Euridice C. "parlò con il dr. Cocchi", e successivamente con la dr.ssa Bitetto - altro psichiatra che secondo il periziando è "sosia della Euridice C." e con la quale la Euridice C. era "in comunicazione". "La Euridice C. aveva un piano e si era, accordata con la dr.ssa Bitetto per fregarmi e perché volevano il mio appartamento".

Per venire ai fatti di causa il Giuseppe D. ha riferito che egli ebbe a colpire il figlio di Angelo C., Massimiliano, una volta che questi, secondo la versione del periziando, "venne nei box ad insultarmi, stendeva la mano, voleva aggredirmi, e allora io fui costretto a difendermi con un manganello che era lì; ma non l'ho colpito, l'ho solo "sfriziato" - sono state le parole del Giuseppe D..

...

Il Giuseppe D. si è inteso presentare, nel corso dei colloqui, come una persona "morale", che attende "giustizia", che usa opporre al malvolere e alla sfida altrui ("La C. mi sfida") una tattica di passività.

...

Nel capitolo 'Considerazioni' della sua perizia psichiatrica, il Dott. Franco Martelli, in merito alla 'malattia mentale' del Sig. Giuseppe D., riferisce:

"... Il disturbo del pensiero è attualmente, come da tempo, incentrato sui C.-C. i vicini di casa; i quali metterebbero in atto, da anni ed attualmente, provocazioni varie per farlo "reagire" e così dimostrare, tramite collusioni con i medici della struttura del CPS ed ospedaliera che egli è affetto da malattia di mente e quindi allontanarlo e possederne la casa.

Tale ideazione appare di tenore delirante, non tanto perché il contenzioso di fatto con i coinquilini sia situazione che il periziando inventa, né perché tensioni reciproche, con correlati e reciproci comportamenti d'attrito debbano essere esclusi (anche se questo perito non ne ha documentata prova), **ma perché il Giuseppe D. giudica, con un convincimento che al di sopra di ogni verifica critica, che il comportamento dei C.-C. sia inteso a sottrargli la casa attraverso iniziative sanitarie psichiatriche alle quali parteciperebbero, congiurando con i C.-C. e contro di lui, più di un medico psichiatra** (la figlia psichiatra dei coinquilini, una "sosia" ospedaliera di lei, altri sanitari ospedalieri e non, ecc.).

...

Per venire ai quesiti del Giudice, si ritiene che la personalità disturbata del signor Giuseppe D. (il quale presenta un disturbo paranoide di personalità, come si può ritenere anche da osservazioni di operatori del CPS competente) sviluppi, a fronte di eventi di vita emotivamente, sollecitanti, sintomi più gravi a carico delle attività di pensiero, e precisamente un disturbo delirante: e che **tale disturbo fosse presente all'epoca dei fatti per cui il Giuseppe D. è processo e che ne abbia compromesso la capacità di intendere e di volere in relazione alla famiglia Angelo C.**, e che ne abbia abolito, in specie sul versante del volere la capacità psichica al momento della commissione del fatto, **qualunque ne sia stata la dinamica**.

...

Circa la questione della pericolosità sociale, il sottoscritto ritiene che vi siano elementi per ritenerla. **E' anzitutto opportuno dire che il disturbo paranoide del signor Giuseppe D ... appare incentrato da tempo, ed anche nell'attualità, sulla famiglia Angelo C.,** mentre in altre aree di pensiero, relazionali e sociali il signor Giuseppe D. pare condursi, almeno nell'attualità, in modo sufficientemente integrato.

...

A contenimento del rischio che Giuseppe D. reiteri condotte aggressive si ritiene necessario, come già si esprime la dr.ssa Leone, che il periziando sia 'preso in carico' da operatori psichiatrici, con il controllo dell'Autorità giudiziaria. Sulla scorta dell'accertamento effettuato si ritiene che il signor Giuseppe D. **sia affetto da disturbo paranoide che ne aboliva, all'epoca dei fatti, la capacità di intendere e di volere.** Si ritiene che egli sia capace di partecipare coscientemente al processo.

Si ritiene che egli sia persona socialmente pericolosa.

In sintesi il Dott. Martelli afferma:

- Il Sig. Giuseppe D. è affetto da *disturbo paranoide*;
- tale *disturbo paranoide* appare incentrato da tempo sulla famiglia C.-C. (mentre in altre aree di pensiero, relazionali e sociali il Signor Giuseppe D. pare condursi in modo sufficientemente integrato);
- l'ideazione concernente i C.-C. appare di tenore delirante e persecutoria perché il Giuseppe D. giudica che il loro comportamento sia inteso a sottrargli la casa con la complicità di alcuni psichiatri del servizio pubblico, mettendo in atto, da anni ed attualmente, provocazioni varie per farlo reagire facendolo apparire pericoloso.

ALCUNE NOTE CRITICHE SULLA PERIZIA PSICHIATRICA DEL DOTT. MARTELLI

Il Dott. Martelli, nella sua perizia, quando 'indaga' i pensieri del Signor Giuseppe D., fa una distinzione, anzi, opera tra essi una vera e propria separazione:

- da una parte colloca i pensieri che riguardano la sua relazione con la famiglia C.-C.,
- da un'altra parte colloca i pensieri che riguardano le relazioni con tutto il resto del suo mondo quotidiano (parenti, altri vicini, compagni del coro, i frati francescani (di cui frequenta il coro) e così via), ovvero tutti i suoi pensieri, tranne quelli rivolti ai C.-C.

Il Dott. Martelli considera deliranti i primi pensieri, normali i secondi.

Il Dott. Martelli, tuttavia, non si limita a questa prima separazione; tra i primi, quelli deliranti, opera di fatto una seconda separazione:

- da una parte colloca i pensieri del Signor Giuseppe D. che concernono i comportamenti della famiglia C.-C. (i rumori serali notturni contro i soffitti ogni volta che apre (o che qualcun altro nella sua famiglia apre) un rubinetto o lo scarico del WC, le telefonate notturne di insulti, le urla e gli insulti dal balcone, le offese e gli insulti per strada);
- da un'altra parte colloca quei pensieri del Signor Giuseppe D. che sono relativi alle motivazioni dei comportamenti della famiglia C.-C.

Sui primi il perito non si pronuncia in maniera esplicita: o li ignora o li sottovaluta. Lascia vagamente trasparire, tuttavia, che potrebbero anche non essere irreali (**"Tale ideazione appare di tenore delirante, non tanto perché il contenzioso di fatto con i coinquilini sia situazione che il periziando inventa, né perché tensioni reciproche, con correlati e reciproci comportamenti d'attrito debbano essere esclusi (anche se questo perito non ne ha documentata prova)"**), però li considera lo stesso irrilevanti ai fini della diagnosi.

Mentre i secondi li giudica deliranti.

Ma non basta.

Tra questi ultimi pensieri, quelli deliranti, (ovvero l'idea del Signor Giuseppe D. che i C.-C. mettono in atto da tempo provocazioni varie per farlo reagire allo scopo di allontanarlo definitivamente dalla casa, con la complicità di alcuni psichiatri) il Dott. Martelli, lascerebbe intendere, anzi no, sarebbe meglio dire: non potrebbe evitare, una ulteriore separazione:

- da una parte i pensieri del Signor Giuseppe D. riguardanti le intenzioni dei C.-C.,
- da un'altra parte il suo convincimento che alcuni psichiatri congiurino con i C.-C.

Sui primi, sulle presunte intenzioni dei C.-C. nel contenzioso con il Signor Giuseppe D., il Dott. Martelli non potrebbe dire proprio nulla: innanzitutto non ha mai parlato con i C.-C. In secondo luogo, da psichiatra così attento a non smentire le diagnosi dei colleghi, non potrebbe ignorare, come non l'ignora il perito psichiatra di parte Dott. Renato Voltolin, che in un processo che ha contrapposto i C.-C. al condominio di via Ferrone tra il 1999 ed il 2000, è stata prodotta una perizia psichiatrica della D.sa Patrizia Gabriella Lattuada, in cui viene espressa l'opinione che la personalità dei due coniugi sia *(pre)morbosa, ed in particolare la Signora C. Italia "presenta una sovrastruttura psichica che determina atteggiamenti plateali ed istrionici, quindi una nevrosi di base."* Ecco allora che, dopo separazioni successive e limitazioni varie, di tutti i pensieri che albergano nella mente del Signor Giuseppe D., ne rimane solo uno ad essere davvero definito 'malato': il suo convincimento "*al di sopra di ogni verifica critica*" che alcuni psichiatri ed alcuni giudici ce l'hanno con lui, per aiutare i C.-C.

In ultima analisi, è solo questo convincimento, definito 'delirante', che rimane a sostenere l'opinione del Dott. Martelli che il Sig. Giuseppe D. sia affetto da 'disturbo paranoide' all'epoca dei fatti-reato e nell'attualità.

E, a questo punto, è lo stesso Dott. Martelli che si accinge, con la conclusione della sua perizia, ad operare quella "*verifica critica*" che non riesce a scovare nelle parole del Sig. Giuseppe D.:

Il convincimento del Sig. Giuseppe D. che alcuni psichiatri stiano dalla parte dei C.-C. è sicuramente irreal.

E, quindi:

- **questo convincimento è delirante e persecutorio,**
- **il Sig. Giuseppe D. è affetto da 'disturbo paranoide',**
- **tale 'disturbo paranoide' "ne ha compromesso la capacità di intendere e di volere in relazione alla famiglia C.-C.";**
- **tale incapacità lo rende 'pericoloso socialmente',**
- **"a contenimento del rischio che il Giuseppe D. reiteri condotte aggressive (il Dott. Martelli) ritiene necessario ... che il periziando sia 'preso in carico' da operatori psichiatrici, con il controllo dell'Autorità giudiziaria".**

Questa conclusione della perizia del Dott. Martelli rappresenta anche, come spesso succede nei processi in cui sono imputati 'pazienti psichiatrici', la vera 'sentenza' del processo.

Non solo, questa perizia sarà anche alla base delle ordinanze degli Uffici di Sorveglianza di Milano e Reggio Emilia.

Ebbene, la conclusione della perizia del Dott. Martelli, a noi appare più propriamente una sorta di 'teorema', che viene dimostrato da una specie di 'assioma' (ovvero da un principio evidente di per sé e che perciò non ha bisogno di essere dimostrato) e che è seguito da una parvenza di corollario, a cui fanno seguito un secondo ed un terzo corollario.

Cosa leggiamo infatti nel capitolo 'Esame della documentazione sanitaria' della perizia del Dott. Martelli?

Leggiamo:

- “Nel 1977 il signor Giuseppe D. fu ricoverato presso l'O.P. 'Paolo Pini' di Milano per '**Sindrome delirante**'”,
- Nel 1978 il periziando chiese di essere ricoverato presso l'O.P. 'Paolo Pini', ove fu accolto per "**sindrome depressiva**",
- Nel 1986 il dr. G.Ciniselli, psichiatra del CPS di via L.Modignani di Milano, certificò che il **Giuseppe D.** "è affetto da **psicosi schizoparanoidea**",
- 20.1.1998 il Giuseppe D. fu ricoverato presso il reparto psichiatrico Grassoni di Niguarda con diagnosi provvisoria di '**Depressione atipica in psicosi cronica**',
- Il 5.12.1998 il Giuseppe D. fu nuovamente ricoverato presso il reparto psichiatrico Grossoni di Niguarda con provvedimento di TSO per "riacutizzazione con **delirio persecutorio** nei confronti dei vicini di casa e del medico curante",
- La dr.ssa Leone ... diagnosticò il periziando affetto da '**Disturbo di personalità paranoide**'

E nel capitolo Osservazioni leggiamo:

- ... il quale presenta un disturbo paranoide di personalità, **come si può ritenere anche da osservazioni di operatori del CPS competente.**

Ebbene, secondo noi, il ‘teorema’ della perizia è il seguente:

All'epoca dei fatti per cui il Giuseppe D. è processo, come anche nell'attualità, era presente un 'disturbo paranoide di personalità',

Mentre l'assioma che lo sosterebbe è il seguente:

perché il Sig. Giuseppe D. è affetto, da tempo, da tale disturbo.

Mentre il 1° corollario che ne consegue è il seguente:

Per cui le sue dichiarazioni sull'alterco con Massimiliano C. sono inattendibili,

(ossia: non può essere vero che “*Massimiliano C. venne nel box ad insultarmi, stendeva la mano, voleva aggredirmi, e allora io fui costretto a difendermi con un manganello che era lì; ma non l'ho colpito l'ho solo 'sfriziato'* (in dialetto siciliano significa sfiorato)”)

e, quindi, è inattendibile il movente della provocazione.

Mentre il 2° corollario che consegue al secondo è il seguente:

Giuseppe D., pertanto, nell'alterco con Massimiliano C., non ha saputo controllare la propria aggressività.

Il 3° corollario, infine, che consegue al terzo è il seguente:

Giuseppe D., pertanto, era socialmente pericoloso all'epoca dei fatti.

Invece, l'opinione del Dott. Martelli che tale ‘*pericolosità sociale*’ sussista ancora all'epoca della perizia poggia esclusivamente su questa frase alla fine del capitolo della sua perizia ‘*Esame clinico del periziando*’:

“E tutti, secondo il Giuseppe D. - e lo ha detto con una significativa reattività affettiva di stampo aggressivo – “vogliono farmi diventare cattivo.”

Quest'ultima opinione del Dott. Martelli, che sarà pesante come un macigno per la futura vita del Sig. Giuseppe D. e della sua famiglia D, poggia esclusivamente sulla sua impressione che il Sig. Giuseppe D., nel pronunciare quest'unica frase, abbia espresso **una significativa reattività affettiva**

di stampo aggressivo! Poggia su di una fugace impressione di un secondo! E se si fosse sbagliato in quel fugace secondo, e non avesse compreso che si trattava solo di un sacrosanto fremito di indignazione! Questa opinione del Dott. Martelli, ovvero la vera sentenza del processo, ci pare francamente molto più simile alla predizione di un oracolo, che ad una seria e ponderata valutazione dell'argomento.

Perché riteniamo che il Dott. Martelli non abbia fatto altro che confermare le diagnosi effettuate in precedenza sul Sig. Giuseppe D.?

Perché riteniamo che il Dott. Martelli non abbia fatto altro che confermare, aggravandola sul tema della 'pericolosità sociale', la precedente perizia della D.ssa Leone?

Perché riteniamo che il Dott. Martelli abbia eluso, nella sostanza, il quesito peritale che gli chiedeva di "**dire, dopo avere svolto ogni necessario accertamento, se il predetto Giuseppe D. fosse all'epoca dei fatti contestati ed anche nell'attualità capace di intendere e di volere, se lo stesso sia socialmente pericoloso e se attualmente sia capace di stare in giudizio**", ossia che non abbia affatto svolto ogni necessario accertamento?

Prima di rispondere a queste domande vorremmo solo aggiungere un'osservazione: la conclusione di questa perizia, così com'è, potrebbe, forse, avere un senso solo nell'ipotesi che si fossero verificate entrambe queste 2 condizioni:

- che, negli undici anni trascorsi dall'inizio del contenzioso condominiale (1993) fino all'epoca della perizia (2004), il Sig. Giuseppe D. avesse abitato da solo l'appartamento sopra i Signori Angelo C.-Italia C. ,
- che nel merito del contenzioso condominiale tra i Signori Angelo C.-Italia C. ed il Sig. Giuseppe D., i primi avessero ragione, senza alcuna ombra di dubbio, a denunciare l'uso molesto di rubinetti e scarico WC nelle ore serali e notturne da parte del secondo, mentre il secondo avesse torto, senza alcuna ombra di dubbio, nel denunciare i rumori molesti dei primi. Ma, come anche il Dott. Martelli sa, nessuna di queste due condizioni si è mai verificata.

Ed ora rispondiamo alle domande.

La perizia del Dott. Martelli, nel giudicare deliranti i pensieri del Sig. Giuseppe D. sul contenzioso con i Signori Angelo C.-Italia C. , ignora o sottace, o sottovaluta:

- l'oggetto del 'contenzioso' con i Signori Angelo C.-Italia C. : ovvero i rumori molesti che le due famiglie da lunghissimo tempo si accusano reciprocamente di provocare, ovvero la causa prima del litigio, ovvero la causa prima dei fatti-reato,
- che, nell'appartamento al 2° piano di via Ferrone, insieme al Sig. Giuseppe D. abitano anche sua moglie, Sig.ra Giorgia M., e suo figlio, Sig. Manuele (chiunque si limiti a leggere la sola perizia non troverà il benché minimo accenno a tale fatto, al punto che potrebbe benissimo supporre che il Giuseppe D. viva da solo),
- che, nel denunciare i rumori molesti dei Signori Angelo C.-Italia C. , il Sig. Giuseppe D. non agisce da solo, ma sempre in accordo ed insieme ai suoi congiunti,
- che, d'altra parte, ad essere accusati dai Signori Angelo C.-Italia C. di provocare rumori molesti non è il solo Sig. Giuseppe D., ma anche i suoi congiunti (anzi, quando lui è internato, solo i suoi congiunti),
- che, nel denunciare il comportamento offensivo, minaccioso ed diffamatorio dei Signori Angelo C.-Italia C. , oltre al Sig. Giuseppe D. vi sono anche la Sig.ra Giorgia M. ed il Sig. Manuele D.,
- che, nel denunciare i rumori molesti ed il comportamento insofferente, litigioso e provocatorio dei Signori Angelo C.-Italia C. , oltre alla famiglia Giuseppe D.-Giorgia M. vi sono tutti gli altri 5 condomini e l'amministratore,
- che l'idea del Sig. Giuseppe D., che i Signori C. mettano in atto provocazioni nei suoi confronti allo scopo di provocarne la reazione e di farlo allontanare dalla casa, con la complicità di alcuni

psichiatri del servizio pubblico, è un'idea pienamente condivisa anche da sua moglie e da suo figlio.

Noi ci chiediamo: possono queste omissioni essere considerate insignificanti in una perizia che definisce 'pericoloso socialmente' il capo famiglia Giuseppe D. (una definizione talmente 'potente' da spalancargli, all'età di 72 anni, i portoni del Manicomio Criminale, colpevole solo di aver cambiato il medico curante?)

Come è possibile ignorare i 'comprimari' di gran parte dei comportamenti, degli atteggiamenti delle convinzioni del Sig. Giuseppe D. nel contenzioso con i Signori Angelo C.-Italia C. , in una perizia che si accinge a giudicare patologici, ovvero dettati da un suo personalissimo ed ovviamente esclusivo '*delirio persecutorio*', quegli stessi comportamenti, quegli stessi atteggiamenti, quelle stesse convinzioni?

Forse il Dott. Martelli pensava di affiancare a questa sua prima perizia, una seconda per certificare la personalità 'disturbata e paranoide' della Sig.ra Giorgia M. moglie del Giuseppe D.? Per poi, magari, aggiungerne una terza per il figlio Manuele?

Se il Dott. Martelli avesse chiesto al Sig. Giuseppe D. di riferire l'opinione dei suoi congiunti sui Signori Angelo C.-Italia C. , avrebbe appreso che anche questi ultimi "*giudica(no) ... che il comportamento dei Signori C. sia inteso a sottrarre(loro) la casa attraverso iniziative sanitarie psichiatriche alle quali parteciperebbero, congiurando con i Signori C. e contro (il sig. Giuseppe D.), più di un medico psichiatra (la figlia psichiatra dei coinquilini, una "sospita" ospedaliera di lei, altri sanitari ospedalieri e non, ecc.)*".

Di fronte ad un aspro conflitto condominiale fra due gruppi familiari vicini di casa, in lite da oltre un decennio al cospetto dei rimanenti altri 5 gruppi familiari abitanti la stessa casa, il Dott. Martelli, chiamato a riferire in una perizia psichiatrica sulla '*capacità di intendere e di volere*' di un componente di uno dei due gruppi familiari, nell'analizzare e giudicare i pensieri ed i convincimenti di questo componente nel merito di quello stesso conflitto, li astrae e li isola da quelli del suo gruppo familiare, nonché da quelli degli altri 5 gruppi familiari che, in quel conflitto, solidarizzano con lui e con la sua famiglia.

In sostanza, nella perizia psichiatrica:

il conflitto condominiale

che da oltre un decennio contrappone la famiglia Angelo C.-Italia C. alla famiglia Giuseppe D.-Giorgia M. ed a tutte le altre 5 famiglie presenti nella casa,

viene ridotto

ad un conflitto del SOLO Sig. Giuseppe D. contro la famiglia Angelo C.-Italia C.

E' solo attraverso questa riduzione (questa sì, ci permettiamo di sottolineare, *al di sopra di ogni verifica critica*) che il Dott. Martelli ha potuto definire '*deliranti e persecutorie*' le convinzioni del Sig. Giuseppe D. in merito a tale conflitto, che ha potuto definirlo '*incapace di intendere e di volere*' al momento dei fatti, nonché "*socialmente pericoloso*" in relazione ai Signori C.-C.

Ed ecco allora che la sentenza del Giudice Lorella Trovato assolve il Sig. Giuseppe D. dai reati a lui ascritti, perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, ed applica al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata di 1 anno.

Ed il cerchio si chiude.

Ma non del tutto.

Il 6 aprile 2006 l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Milano D.sa Simona Boiardi dispone l'internamento del Sig. Giuseppe D. nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, **reo di aver cambiato medico curante.**

Ma non è finita.

Il 29 giugno 2006 l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia D.sa Nadia Buttelli proroga di 6 mesi l'internamento del Sig. Giuseppe D. nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, **contro il parere di revoca dell'internamento espresso dagli psichiatri del G.O.T. di Reggio Emilia.**

Ma non è ancora finita.

Il 30 novembre 2006 una seconda ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia D.sa Nadia Buttelli proroga di ulteriori 6 mesi l'internamento del Sig. Giuseppe D. nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, **nonostante che l'indagine richiesta al Commissariato P.S. Cenisio di Milano riveli chiaramente come il 'teorema' della perizia Martelli sia del tutto inattendibile.**

In realtà non pensiamo affatto che il teorema ed i corollari che emergono dalla perizia siano esclusivamente opera del Dott. Martelli.

La stessa impostazione sulla vicenda di Giuseppe D., ovvero una vicenda complessa ridotta al conflitto di un 'disturbato paranoide' con una pacifica famiglia di vicini, era stata già presentata dalla D.sa Bitetto del CPS di Via Litta Modignani nella sua richiesta di TSO nei confronti del Sig. Giuseppe D. il 5 dicembre 1998.

Il Dott. Martelli non mette affatto in dubbio tale impostazione, nonostante tutti gli elementi che conosce, o potrebbe conoscere se solo lo volesse.

Si limita a farla propria.

Semplicemente.

Colpevolmente.

1° RICOVERO IN TSO DEL SIG. GIUSEPPE D.: OVVERO LA NASCITA DEL 'TEOREMA'

Dal 1995 al 1998 il Sig. Giuseppe D. è stato seguito dal Dott. Grimaldi del CPS della zona 7 in via Livigno.

Nel dicembre 1998 viene stato preso in carico dal CPS di via Litta Modignani.

Il medico curante sarà la Dott.sa Bitetto per i soli primi 10 giorni.

Successivamente, fino ad oggi, il suo medico curante è la D.sa Cescon.

Il 3 dicembre 1998 il Sig Giuseppe D. viene invitato al CPS di via Litta Modignani, per essere visitato, per la prima volta, dal suo nuovo medico curante, la Dott.sa Bitetto.

Quella che segue è la nostra trascrizione del racconto di quell'incontro, fattaci dal Sig. Giuseppe D. durante uno dei colloqui che abbiamo avuto con lui, con sua mogli e suo figlio:

Il Sig. Giuseppe D. constata che la Dott.sa Bitetto è di giovane età, come la figlia dei vicini di casa, Maria Euridice C., anch'essa psichiatra, ed immagina che le due giovani psichiatre si conoscano; viste anche alcune somiglianze fisiche tra di loro, in seguito definirà la Dott.sa Bitetto 'sospia' della Dott.sa Euridice C.

L'incontro non si svolge affatto con serenità.

Il Sig. Giuseppe D. comincia a raccontare le vicissitudini del litigio in corso con i vicini di casa; in particolare racconta come la Sig.ra Italia C. vada dicendo in giro, ed anche in pubblico dal balcone di casa sua, che lui è 'malato di mente', che continua a disturbare la sua famiglia con rumori molesti, che loro (i Signori Angelo C.-Italia C.) hanno più volte telefonato al CPS perché prendano provvedimenti contro di lui.

Il Sig. Giuseppe D. si lamenta con la Dott.sa Bitetto, perché la Sig.ra Italia C. continua a diffamarlo e ad infangare la sua reputazione con calunnie.

La Dott.sa Bitetto osserva che, nelle parole dalla Sig.ra Italia C., qualcosa di vero ci deve pur essere, se lui, il Sig. Giuseppe D., è stato seguito dal CPS già negli anni '80 e, più recentemente, dal 1995.

Il Sig. Giuseppe D. si arrabbia per l'osservazione del medico: la accusa di parteggiare con i Signori C. e con la loro figlia psichiatra. La accusa di essere loro complice.

La Dott.sa Bitetto ricorda al Sig. Giuseppe D. che lei è il suo medico curante e lui il suo paziente: gli comunica, quindi, quale sarà la terapia che dovrà seguire: da quel momento in poi dovrà sottoporsi ad una terapia 'depot', ovvero ad una puntura mensile di Serenase.

Il Sig. Giuseppe D. dichiara che non intende affatto sottoporsi alla 'puntura' di Serenase.

Successivamente, nell'uscire dalla stanza dove è avvenuto il colloquio, ripete che non si sottoporrà a tale 'puntura'.

Quello stesso giorno la Dott.sa Bitetto richiede per il Sig. Giuseppe D. il ricovero in TSO.

Dopo due giorni, il 5 dicembre 1998, scatta il ricovero in regime di TSO del Sig Giuseppe D., presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 'Grossoni 2' dell'ospedale Niguarda, (il ricovero si protrarrà fino al successivo 14 dicembre).

A proposito di quel TSO il figlio del Sig. Giuseppe D., Manuele, ci ha raccontato cosa è avvenuto quella mattina di dicembre. Quella che segue è la nostra trascrizione del suo racconto:

La mattina del 5 dicembre il Sig. Giuseppe non era in casa. Ad un certo punto arriva un'autoambulanza ed una macchina dei vigili urbani. I vigili, però, insieme ai lettighieri ed ad un signore in borghese (che il Sig. Manuele D. immagina fosse uno psichiatra), busseranno alla loro porta solo dopo un certo periodo di tempo, perché appena arrivati si recano direttamente nell'appartamento sottostante dei Signori Angelo C.-Italia C. , dove rimangono per circa un'ora.

Il Sig. Manuele D., che insieme alla madre ha osservato dal balcone l'arrivo del gruppo, ad un certo punto esce brevemente dall'appartamento e nota che vi è un vigile nel pianerottolo al 1° piano, fermo davanti alla porta dei Signori Angelo C.-Italia C. , ed un altro vigile fermo al cancello di ingresso dello stabile.

Quando finalmente la comitiva sale e suona il campanello dell'alloggio dei Giuseppe D., viene comunicato alla Sig.ra Giorgia M. ed al Sig. Manuele che hanno il compito di tradurre il Sig. Giuseppe D. al 'Grossoni 2'. Il Sig. Manuele D. comunica loro che suo padre non è in casa.

Qualche ora dopo il Sig. Giuseppe, saputo del TSO, preferirà consegnarsi spontaneamente al 'Grossoni 2'.

Dalla cartella clinica n. 881 del ricovero in regime di TSO del Sig. Giuseppe D.:

DIAGNOSI: Schizofrenia Paranoide.

*RACCORDO ANAMNESTICO: Noto per un precedente ricovero ha ripresentato riacutizzazione con **delirio persecutorio nei confronti dei vicini di casa e del medico curante.**"*

*PRESCRIZIONI: En 2 mg 1 fl x 2, *Serenase GTT 20 + 30, Dissipal 1 cp/mattino.*

Se non assume terapia: Serenase IM 1fl x 2 (ossia il 'depot')

Ed ecco infine le poche frasi che cambieranno la vita di Giuseppe D. e dei suoi familiari:

*"5/12/98 - Visita psichiatrica: il paziente viene spontaneamente anche se da circa mezza giornata i vigili lo stavano cercando per rendere esecutivo un TSO, richiesto dalla sottoscritta curante del pz **per reiterato rifiuto della terapia** in presenza di franca proiettività persecutoria rivolta contro i vicini di casa e lo stesso (medico) curante che sarebbero d'accordo per fargli del male. Dopo il reiterato rifiuto delle terapie **nonché una negazione totale della malattia** si*

richiede ricovero in TSO per rivalutazione progetto terapeutico.” Tale resoconto della visita psichiatrica è firmato *Bitetto*.

Ecco, in queste poche righe viene mirabilmente sintetizzato il ‘*Teorema Martelli*’ (al punto che sarebbe più esatto chiamarlo ‘*Teorema Bitetto*’).

Cosa apprendiamo, infatti, nel leggerle:

- che Giuseppe D. è affetto da *Schizofrenia Paranoide*;
- che tale malattia, riacutizzata poco prima del ricovero, consiste nel *delirio persecutorio nei confronti dei Signori Angelo C.-Italia C. e della D.sa Bitetto*.
- Che tale delirio, a sua volta, consiste nella convinzione che i Signori Angelo C.-Italia C. e la *D.sa Bitetto* *sarebbero d'accordo per fargli del male*.

Come abbiamo già visto, queste stesse asserzioni della D.sa Bitetto, sono alla base della perizia Martelli.

Perché la la *D.sa Bitetto* richiede il TSO?

Le cause della richiesta di TSO sono due:

- *reiterato rifiuto della terapia*;
- *negazione totale della malattia*.

Mentre l'obiettivo del TSO è la “*Rivalutazione (del) progetto terapeutico*.”

In merito alla prima causa del TSO, il “*reiterato rifiuto della terapia*”, Il Sig. Giuseppe sa benissimo, e con lui sua moglie e suo figlio, che già il Serenase da assumere per via orale provoca sgradevoli effetti collaterali, la ‘puntura’, poi, (che nel gergo delle persone sottoposte a cure psichiatriche viene chiamata “*punturone*”) ne provoca sicuramente di più gravi.

Cos'è il Serenase? Cos'è il ‘depot’?

Il Serenase è un *neurolettico* a base di *Aloperidolo*.

I *neurolettici*, chiamati anche *neuroplegici*, sono, letteralmente, farmaci *neuro-paralizzanti*.

Il ‘*depot*’ è una modalità alternativa all'assunzione di psicofarmaci per via orale: consiste nella somministrazione per via intramuscolare profonda di farmaci ad azione prolungata (*long acting*) o a lento rilascio, ad intervalli solitamente di 2 o 4 settimane.

In effetti il ‘*depot*’ può dare origine a un'incidenza maggiore di reazioni *extrapiramidali* rispetto all'uso del farmaco per bocca.

Gli effetti extrapiramidali più comuni dovuti all'assunzione di neurolettici sono: *tremore, rigidità, ipersalivazione, bradicinesia, distonia acuta, acatisia tardiva, discinesia tardiva*.

La bradicinesia consiste in un anormale rallentamento dei movimenti.

La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato da una contrazione di muscoli agonisti ed antagonisti.

L'acatisia tardiva è una sensazione di irrequietezza motoria o un'incapacità a rimanere fermi.

La discinesia tardiva è una sindrome che consiste in movimenti involontari anomali, ripetitivi e stereotipati. La sua incidenza nell'anziano è circa quattro volte più alta che nei giovani adulti.

Il Sig. Giuseppe D. non comprende perché nella sua vita, di punto in bianco, solo perché è cambiato il suo medico curante al CPS, debba essere costretto a sottoporsi ad una terapia di neurolettici ‘*depot*’, fortemente debilitante.

Il Sig. Giuseppe D., pertanto, rifiuta la terapia che cerca di imporgli il suo nuovo medico curante e qualche giorno dopo, sia pure in ricovero coatto, chiederà che la D.sa Bitetto non sia più il suo medico curante.

Verrà esaudito: dopo quel ricovero il suo medico curante al CPS di via Litta Modignani sarà la D.sa Cescon.

In merito alla seconda causa del TSO, la “*negazione totale della malattia*”, non abbiamo altro modo che definirla ‘*totalmente bizzarra*’.

Immaginiamo, infatti, quale potrebbe essere, secondo la D.sa Bitetto, la ‘malattia’ del Sig. Giuseppe D.:

- pensare che i Signori Angelo C.-Italia C. lo accusino ingiustamente quando affermano che provochi rumori molesti in casa perché è un ‘malato di mente’ (*naturalmente, nelle scarse note della D.sa Bitetto, la moglie ed il figlio del Sig. Giuseppe D. non hanno diritto di esistenza, né tantomeno gli altri condomini e l’amministratore dello stabile*);
- pensare che i Signori Angelo C.-Italia C. ce l’abbiano con lui perché lo vogliono fare ‘rinchiudere’ con l’aiuto del CPS;
- pensare che la Dott.sa Bitetto sia d’accordo con i Signori Angelo C.-Italia C. per ‘farlo rinchiudere’.

Infatti null’altro che questo significa la frase: “*presenza di franca proiettività persecutoria rivolta contro i vicini di casa e lo stesso (medico) curante che sarebbero d’accordo per fargli del male*”.

Immaginiamo, ora, cosa potrebbe significare “*negazione totale della malattia*” per la D.sa Bitetto. Potrebbe significare:

- che il Sig. Giuseppe D. non voglia riconoscere che i Signori Angelo C.-Italia C. hanno ragione a dire che lui è un ‘malato di mente’, che in casa provoca continuamente rumori insopportabili di sera, di notte ed anche di giorno al solo scopo di molestarli (*per carità di patria continuiamo sempre a fare finta che la moglie, il figlio, gli altri condomini e l’amministratore dello stabile non esistano*);
- che il Sig. Giuseppe D. non voglia riconoscere che si sbaglia clamorosamente quando crede che i Signori Angelo C.-Italia C. **lo vogliono fare ‘rinchiudere’ con l’aiuto del CPS**;
- che il Sig. Giuseppe D. non voglia riconoscere che si sbaglia ancor più clamorosamente quando crede che **la Dott.sa Bitetto sia d’accordo con i Signori Angelo C.-Italia C. per farlo ‘rinchiudere’**.

Ebbene cosa pensa di fare la D.sa Bitetto per far comprendere al suo ‘paziente’ che si sta sbagliando?

Ebbene cosa fa la D.sa Bitetto per fare capire al Sig. Giuseppe D. che è in errore a volere “*negare totalmente la sua malattia*”?

Lo fa ‘rinchiudere’ in un reparto psichiatrico contro la sua volontà!

FANTASTICO!

Il ‘*Teorema Bitetto*’ ci sembra di una linearità, di una logicità, di una capacità di convinzione così straordinarie che ci lascia davvero senza parole.

Al ‘Grossoni 2’, comunque, durante quel TSO del Sig. Giuseppe D. non tutti la pensano come la D.sa Bitetto.

Sempre nella cartella clinica, nella nota del diario relativa al giorno 8 dicembre, uno sconosciuto psichiatra (purtroppo la nota non è firmata) scrive:

“8/12/98 - *E’ arrabbiato con la D.sa Bitetto, dice di non volere più essere suo paziente. Sta bene. Non capisce il motivo del ricovero. E’ tutta una manovra dei vicini del piano di sotto. (Al solito c’è sempre un nucleo di verità nei deliri di persecuzione).*”

Come dire: è vero Giuseppe D. ha un ‘delirio di persecuzione’, ma, sotto sotto, non ha del tutto torto a pensare che il suo ricovero sia frutto di “*una manovra dei vicini del piano di sotto*”!

Come dire: sotto sotto, Giuseppe D. non ha del tutto torto a pensare che chi ha chiesto questo TSO potrebbe essere partecipe della *manovra dei vicini del piano di sotto*. Peccato soltanto che non sarà questo sconosciuto psichiatra ad avere peso nella vicenda umana del Sig. Giuseppe D..

2° RICOVERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) DEL SIG. GIUSEPPE D..

Il 2° ricovero in TSO del Sig. Giuseppe D. avviene il 14 giugno 2000, ovvero il giorno dopo della baruffa con Massimiliano C. Il ricovero si protrarrà per ben 27 giorni fino al 10 luglio 2000. Dalla cartella clinica del ricovero:

14/6/2000

DIAGNOSI: disturbo delirante

RACCORDO ANAMNESTICO: pz conosciuto per numerosi ricoveri in reparto psichiatrico. Seguito da circa 6 anni prima dal CPS della zona 7 e poi dal CPS della zona 8. La diagnosi è sempre stata di schizofrenia paranoide. Coniugato, ha un figlio di 19 anni. Da anni (illegibile) con i vicini del piano di sotto che lo accusano di comportamenti anomali, pericolosi e minacciosi. Il nostro pz dice esattamente il contrario.

Le terapie farmacologiche hanno avuto scarso esito. Il Giuseppe D. è in causa con l'impresario edile, con la famiglia C. ... Al di fuori di queste vicende conduce una vita tranquilla. Frequenta la parrocchia, canta nel coro, assiste a due messe al giorno, è buon amico dei frati francescani della chiesa di S. Antonio di via Farini 10.

OBIETTIVITÀ PSICHICA: Pz eccitato, logorroico, arrabbiato per il T.SO. (a suo dire ingiusto e immotivato). (illegibile) su temi persecutori centrato sulla famiglia C.

Parla di un'aggressione del figlio dei Signori C. (a mio parere la storia appare plausibile).

14/06/00 – ore 14,00 - Il pz non seguiva più terapie farmacologiche. Non frequenta più il CPS di zona 8, accusando i colleghi di essere comprati dalla famiglia C.

C'è stata una lite con il figlio dei suoi persecutori: minacce e percosse. Sembra che il ragazzo abbia avuto la peggio.

Comunque sembra la guerra dei trenta anni e a mio modo di vedere Giuseppe D. non ha tutti i torti.

Di nuovo, anche in questo secondo ricovero in TSO, vi è uno psichiatra che vede la vicenda in maniera diametralmente opposta alla D.sa Bitetto. A giudicare dalla calligrafia potrebbe essere lo stesso del “*nucleo di verità*” del precedente ricovero ed anche ora questo psichiatra non si firma. I suoi commenti non sono affatto ambigui: giudica **plausibile** la ricostruzione del Sig. Giuseppe D. della baruffa con il Sig. Massimiliano C. e gli sembra che il Sig. Giuseppe D., nel contenzioso che dura da 7 anni con i Signori Angelo C.-Italia C. , **non abbia tutti i torti**.

E come mai il Dott. Martelli nella sua perizia, scevra da dubbi, non cita questa autorevole opinione, che è pur sempre quella del medico psichiatra che accoglie al ‘Grossoni 2’ il Sig. Giuseppe D. il giorno dopo il fatto-reato, ovvero dell’episodio più importante al centro del processo e della sua stessa perizia?

Lo spiega lui stesso in un inciso tra parentesi nel capitolo ‘Considerazioni’:

(La dr.ssa Colombo ha segnalato nella sua relazione un ricovero coatto nei 2000, ma il perito non ne ha acquisito documentazione).

Ci sembra che non ci sia alcuna valida giustificazione per la non acquisizione anche di questa cartella clinica.

Comunque, se il Dott. Martelli avesse mostrato più diligenza, avrebbe potuto acquisire anche il parere di questo psichiatra ‘innominato’: correndo il rischio, ovviamente, di inquinare l’intatta purezza del ‘Teorema Bitetto’.

Sempre nella prima giornata di TSO, nella diario della cartella clinica, alle ore 19 dello stesso 14 dicembre, appare una nota di stampo più ortodosso nei confronti del ‘Teorema Bitetto’:

*Ore 19. Colloquio con il paziente che anche se presenta una “facciata” lucida dimostra una assoluta mancanza di critica nei confronti della sua situazione e **una pressoché totale assenza di consapevolezza di malattia.***

*Si sente al centro di una “congiura”, **“noi siamo gli strumenti obbedienti dei suoi vicini”**, dichiara di essere disponibile a qualunque forma di assistenza negando di essersi rifiutato, anche nel recente passato, di mantenere un contatto con il Servizio.*

...

Le note dei giorni successivi sono punteggiate qua e là dal noto ‘refrain bitettiano’:

*17/06 - Sempre **acritico**, lucidamente convinto della “congiura” a suo danno...*

*26/06 - Nonostante il paziente sia collaborante formalmente, **non presenta coscienza di malattia.***

*28/06/00 -... **La critica di malattia rispetto allo sviluppo paranoide delle proprie vicende è praticamente assente.***

*29/06 - Oggi meno polemico, anche se **la coscienza di malattia è sempre praticamente assente.***

*3/7/2000 - ... **Pensa di essere ricoverato perché altri l'hanno voluto e non riconosce che la sua lettura della realtà è fortemente soggettiva.** ...*

La nota del giorno 4 luglio riporta estesamente, e senza riferimenti a deliri di persecuzione, il resoconto di un colloquio alla presenza con la moglie il figlio ed un nipote. Ci pare particolarmente interessante il punto 3, in cui il nipote ‘fotografa’ alcune modalità di vita casalinga della famiglia Giuseppe D., sottoposta al fuoco di fila delle accuse dei Signori Angelo C.-Italia C. :

4/7/2000 - Colloquio con la moglie, il figlio e un nipote che la moglie ha voluto con sé.

Il colloquio si svolge in un clima di grande serenità, alla quale contribuisce la presenza del nipote, persona equilibrata e tendenzialmente oggettiva.

Dal colloquio molto lungo e articolato:

1- Vengono ammessi alcuni aspetti problematici del carattere del paziente - ad esempio la causa per l’appartamento- ma viene negato che tali aspetti abbiano avuto riflessi sui rapporti con gli “altri”.

2- Viene descritto l’atteggiamento dei vicini di casa - signori C. - come persecutorio e costantemente minaccioso.

3- Il nipote afferma che in casa Giuseppe D. ci si muove con grande cautela usando pantofole per evitare le reazioni spropositate dei vicini ogni qual volta viene provocato un rumore (ad es. spostando una sedia)

4- Si discute in termini puramente ipotetici l’ipotesi che i Signori D. cambino casa per “poter vivere più sereni”.

5- L’episodio di aggressione avvenuto sulle scale della Chiesa viene descritto come un gesto di allontanamento (che ha provocato la caduta degli occhiali del Sig. Angelo C.) a seguito di minacce verbali.

6- L’ultimo episodio viene descritto così: il Sig Giuseppe D. si trovava nel suo box e il figlio dei vicini di casa (Massimiliano C.) sarebbe entrato nel box dicendo (più o meno) “sporco terrone ti uccido e ti sciolgo nell’acido”. A questo punto il Giuseppe D., spaventato avrebbe impugnato l’asta di una tenda e si sarebbe “difeso” percuotendo il presunto aggressore.

Come si vede si tratta di una versione dei fatti, recenti e progressi, speculare a quella fornita dal Sig. C.

LA SENTENZA DELLA D.SA LORELLA TROVATO DEL TRIBUNALE DI MILANO
OVVERO LA FORZA DEL ‘PREGIUDIZIO PSICHIATRICO’

La sentenza della Dott.sa Trovato è fortemente segnata dalla condivisione, tanto piena quanto acritica, delle conclusioni della perizia psichiatrica del CTU Dott. Martelli.

*Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato d'ufficio sono **pienamente condivisibili**.*

Al punto da assumerne il linguaggio come dati di fatto oggettivi

La mancata coscienza della propria patologia psichica, l'assenza dell'intenzione di curarsi e l'atteggiamento verso la famiglia C. (in alcuni casi totalmente sproporzionato rispetto alle sollecitazioni realmente subite) hanno trovato puntuale conferma nell'esame dibattimentale dell'imputato e nelle altre prove assunte.

Tale sentenza è a tal punto subordinata al ‘teorema’ esposto nella perizia, che le conseguenze di tale influenza non si limitano alla conclusioni riguardanti il Sig. Giuseppe D., ma permeano in parte anche quelle riguardanti i suoi familiari e la famiglia Angelo C.-Italia C. .

Eppure dal processo emergono pienamente alcune di quelle circostanze, relative al contenzioso tra i Giuseppe D. – Giorgia M. ed i Signori Angelo C.-Italia C. , che sono state omesse o sottaciute nella perizia.

In sostanza emerge abbastanza nettamente (beninteso se si dà la doverosa importanza a tutti i documenti del processo), che, in merito al comportamento insofferente, litigioso e provocatorio tenuto dai Signori Angelo C.-Italia C. nei propri confronti ed in quelli dei propri familiari, il punto di vista del Sig. Giuseppe D. è condiviso da tutti gli altri condomini.

E, addirittura, la Dott.sa Trovato ne parla verso la fine della sentenza:

Non si può, d'altro canto, sottacere che il GIUSEPPE D. agisce in un clima di reale conflittualità seppure da lui ingigantita, travisata, ed alla quale risponde in modo sproporzionato (e indicativo, pertanto della suddetta pericolosità sociale). In altre parole le sue reazioni sono verosimilmente dovute, in parte, ad un atteggiamento poco sereno della famiglia C., quale emerge sia dalle dichiarazioni del condomino GIANNARELLI (che all'udienza del 17;12.2004 ha riferito di querele reciproche presentate da lui contro C. Angelo e la moglie e da questi contro di lui e di un ulteriore episodio in cui la Italia C. ebbe a dargli una sberla, non confluito in alcun, procedimento penale); sia dall'esposto presentato da 5 condomini di via Ferrone n. 41 il 18.11-2002 al Commissariato di Milano Cenisio contro la famiglia C.; sia dall'animosità mostrata dalla Italia C. nel corso della sua audizione in data 8.10.2004 ed anche dalle intemperanze verbali manifestate nell'ultima udienza dibattimentale.

Certo, se queste argomentazioni fossero state svolte all’inizio della sentenza con valore di premessa, la sentenza sarebbe stata diversa, anche a costo di contraddire la perizia del CTU: esse avrebbero permesso, infatti, di inquadrare la vicenda del Sig. Giuseppe D. in un contesto più ampio e vero che non in quello angusto ed irrealistico in cui è stata costretta dal perito d’ufficio.

La D.sa Trovato, però, queste argomentazioni le mette in fondo, dopo le conclusioni, a testimonianza di come esse siano state ritenute totalmente ininfluenti nella determinazione delle conclusioni stesse.

Per la D.sa Trovato, l’opinione del CTU che il Sig. Giuseppe D. era ‘*incapace di intendere e di volere*’ al momento dei fatti, implica direttamente ed automaticamente la più completa inattendibilità delle sue dichiarazioni nel merito dei fatti stessi, la più completa insignificanza delle sue ‘ragioni’, la più completa svalutazione della sua testimonianza.

E’ talmente assoluto questo giudizio da stridere decisamente con le considerazioni svolte alla fine della sentenza.

E, quasi come in un effetto valanga, sono screditate anche le testimonianze a favore del Giuseppe D. od a sfavore dei Signori Angelo C.-Italia C. .

*Come si vede la testimonianza dell'ARDITO non è certo di quelle sulle quali si possa fondare un qualsiasi convincimento. Il teste non solo si è contraddetto durante la sua deposizione dibattimentale, ma ha anche reso una versione dei fatti del tutto difforme a quella riferita lo stesso 13.6.2000, oltre che intrinsecamente inverosimile. Se si aggiungono le **dichiarazioni che T ARDITO ha fatto circa i suoi cattivi rapporti con il Massimiliano C.**, non si può che giungere alla conclusione della totale mancanza di valore probatorio della deposizione in parola.*

Di contro, quasi per una sorta di legge del contrappasso, le dichiarazioni, le ragioni, le testimonianze dei Signori C. sono talmente attendibili da assurgere a valore di prova.

Eppure qua e là, in merito alle loro valutazioni, vengono espresse numerose e prudenti cautele:

*Si deve, innanzitutto, rilevare che le persone che hanno avuto conoscenza degli episodi descritti nelle odierne contestazioni sono per lo più le stesse che vi furono direttamente coinvolte e che oggi assumono la qualità sia di imputato che di persona offesa. **Pertanto le loro dichiarazioni non possono, da sole, essere considerate prova dei reati stessi**, ai sensi dell'art. 192 CP, ma necessitano a tal fine di riscontri esterni.*

*A ciò bisogna aggiungere che coloro che sono stati sentiti come semplici testimoni sono, in parte, parenti o congiunti degli imputati-parti **lese (è il caso di C. Euridice e C. Angelo)** e, quindi, le loro deposizioni devono essere valutate **con opportuna cautela**.*

...
Ad essa si aggiunge la testimonianza di C. Euridice che ... deve essere attentamente valutata in considerazione del legame di parentela tra lei e C. Massimiliano e della conflittualità con la famiglia Giuseppe D. che la vede pure coinvolta.

Ebbene, immediatamente dopo:

*Ritiene questo giudice che la Euridice C. **sia persona attendibile**, ... non potendosi certo ritenere che la teste abbia detto il vero in relazione alle lesioni patite dal fratello e abbia, invece, riferito il falso, sulle ingiurie e sulle minacce profferite, ai danni suoi e del congiunto, nella stessa occasione. Alla testimonianza di C. Euridice si aggiunge quella di C. Angelo (padre di Massimiliano), per la quale valgono valutazioni **del tutto analoghe a quelle appena esposte in ordine alla figlia***

E l'atteggiamento poco sereno della famiglia C. contenuto nelle argomentazioni in fondo alla sentenza?

E la circostanza che entrambi siano in cattivi rapporti con Giuseppe D., ovvero la circostanza che ha contribuito a bollare come mancante di valore probatorio la deposizione in parola del Sig. Ardito?

Questi dubbi scompaiono.

Poco dopo, sempre nella sentenza, si legge:

*Tirando le fila di quanto finora esposto si deve concludere che la commissione da parte di D. Giuseppe dei reati di cui ai capi a), b) e e) è provata oltre che **dalle dichiarazioni di C. Massimiliano**, dalla deposizione del M.llo PODDA, dagli accertamenti svolti da quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti, dal certificato medico in atti, nonché **dalle testimonianze di C. Euridice e C. Angelo**. Quanto emerge da tale sovrabbondante materiale-probatorio **non può certo essere scalfito** dalle contraddittorie e **a tratti inverosimili** dichiarazioni del Giuseppe D., né tantomeno dalla testimonianza dell'ARDITO, **della cui inattendibilità si è già riferito**.*

Qui c'è anche una palese omissione: in realtà per quanto riguarda tutto lo svolgimento della prima parte del reato più importante, quello di procurate lesioni, non vi sono testimoni, ma solo le dichiarazioni dei due diretti interessati, Giuseppe D. e Massimiliano C..

Ed è la sola dichiarazione di quest'ultimo che viene ritenuta attendibile: in questo modo scompare del tutto la difesa dalla provocazione tra i moventi del comportamento di Giuseppe D.

E, più avanti:

*Le dichiarazioni del Giuseppe D. e dell'ARDITO, invece, sempre con riferimento ai fatti del 13.6.2000, sono le uniche prove a carico di C. Massimiliano. **La già esposta valutazione delle medesime non può che portare ad un'assoluzione** del Signori C. dai reati a lui ascritti ai capi 1), 2) e 3).*

Ma non basta ancora: l'effetto valanga dovuta alla completa dequalificazione della presenza giuridica al processo del Sig. Giuseppe D., oltre che travolgere le testimonianze che gli sono favorevoli, colpisce anche gli altri membri della sua famiglia:

*A carico di D. Manuele e M. Giorgia si sovrappongono le dichiarazioni di C. Massimiliano e le testimonianze di C. Euridice e C. Angelo. Queste emergenze, complessivamente considerate, **formano piena prova dei fatti di cui ai capi e) ed f).***

E così la testimonianza di Massimiliano C., insieme a quella di sua sorella Euridice, formano piena prova dei fatti?

E, di nuovo, l'atteggiamento poco sereno della famiglia C.?

Ed il fatto che entrambi siano in cattivi rapporti con la Sig.ra Giorgia M. e con il Sig. Manuele D.?

E la circostanza, rilevata dalla stessa sentenza, che il capo di accusa d) nei confronti del Sig. Giuseppe D. viene completamente a decadere perché

*“In sostanza il Massimiliano C. **non rendeva una versione chiara dell'episodio.**”*

Ci pare, invece, ed infine, interessante la considerazione che la D.sa Trovato espone a proposito dell'internamento in Manicomio Criminale:

*Ritiene questo giudice che la misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario sia del **tutto sproporzionata alla gravità dei delitti commessi dal Giuseppe D.***

Un punto di vista, come si vede diametralmente opposto a quello del magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano, D.sa Simona Boiardi.

LA 1ª ORDINANZA DELLA D.SA NADIA BUTTELLI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

Con l'ordinanza del 29 giugno 2006 la D.sa Nadia Buttelli dispone che l'internamento di 3 mesi in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., sia prorogato di altri 6 mesi.

La misura di sicurezza disposta dal magistrato di sorveglianza di Milano viene, quindi, triplicata! Certamente devono essere intervenute nuove e gravi circostanze per sostenere un tale peggioramento.

L'ordinanza del giugno 2006 la D.sa Nadia Buttelli si conclude in questo modo:

*Ciò posto allo stato **non paiono essere emersi elementi certi ed univoci volti a superare la prognosi di pericolosità sociale del soggetto**, per le ragioni di cui sopra, e pertanto **s'impone una breve (!!!) proroga della m.s. per un periodo che pare congruo di mesi sei** finalizzato al trattamento già in atto ed all'avvio di un trattamento all'esterno eventualmente come sopra ipotizzato.*

Ebbene, D.sa Nadia Buttelli in questa conclusione dice una cosa non vera: non è vero che a lei spetti di valutare se, dal momento dell'internamento in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., siano emersi elementi nuovi che permettano di ritenere superata la 'pericolosità sociale del soggetto'.

Al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, infatti, spetta solo di valutare se, dal momento dell'internamento in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., siano emersi elementi nuovi che permettano di ritenere superata le ragioni di tale specifica misura sicurezza.

La revoca dell'internamento, infatti, implica soltanto che il Sig. Giuseppe D. rientri in un regime governato dalla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Infatti nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano del 6 aprile 2006, la D.sa Simona Boiardi affermava:

Ritenuto per le ragioni sopra evidenziate che la **misura della libertà vigilata è inidonea a fare fronte alla complessa situazione psichiatrica del Giuseppe D.** (è, peraltro, risultata **impossibile, stante il rifiuto del Giuseppe D., l'effettiva presa in carico da parte del Cps** ex art.232 c.p.) **si dispone** in applicazione degli art.231 c.p. e 232 c.p. **l'assegnazione in Opg** (in ragione del proscioglimento per incapacità totale di intendere e di volere di cui alla sentenza del Tribunale di Milano citata in alti e considerato che l'art.222 c.p prevede normativamente tale misura per tale situazione) **per mesi tre.**

Pertanto, al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, spetta solo di valutare se siano emersi elementi nuovi che permettano di ritenere di nuovo idonea la misura della libertà vigilata.

Sempre nella medesima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano, la D.sa Simona Boiardi affermava:

ritenuto che dalla documentazione in atti emerge che il libero vigilato ha gravemente violato le prescrizioni di cui ai punti 1 e 3 dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 19 ottobre 2005 **in quanto si è rifiutato di seguire le prescrizioni mediche, terapeutiche e comportamentali del servizio psichiatrico del Dipartimento di Salute mentale necessarie a contenere la pericolosità sociale del Giuseppe D.** così come emersa dalla sentenza di proscioglimento, e dalla perizia del Doti. Martelli del 2004 in atti.

Potremmo dire, in conclusione, che al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, spetta solo di valutare se siano emersi elementi nuovi che permettano di ritenere superato il rifiuto del Sig. Giuseppe D. *“di seguire le prescrizioni mediche, terapeutiche e comportamentali del servizio psichiatrico del Dipartimento di Salute mentale”*.

Ed ecco, allora, che è lo stesso magistrato Buttelli, all'interno della sua ordinanza, a rivelare come tali elementi nuovi, in realtà, siano intervenuti. A proposito, infatti, del parere dei sanitari del G.O.T., il magistrato riporta:

La documentazione psichiatrica inviata per l'odierna udienza dà conto che il soggetto si è mostrato con gli operatori tranquillo e collaborante. Perdura la scarsa consapevolezza della malattia **ma lo stesso accetta la terapia psicofarmacologica così come pare accettare quella proposta dal Servizio psichiatrico territorialmente competente.**

Il G.O.T., a fronte dell'attuale stato clinico e dell'accettazione della terapia (lo stesso avrebbe giustificato le violazioni dichiarando' che per comodità preferiva assumere la terapia a domicilio piuttosto che recarsi presso il - Servizio- distante dall'abitazione) **propone la revoca della misura e il ripristino di quella non detentiva** rimettendo eventualmente al Servizio la possibilità di individuare un'altra struttura psichiatrica sul territorio più comoda al paziente ove lo stesso potrebbe recarsi per seguire il programma terapeutico.

Sono gli stessi psichiatri del G.O.T. a rendere noto che è venuta meno l'unica condizione che sosteneva l'internamento: il rifiuto del Sig. Giuseppe D. *“della terapia psicofarmacologica proposta dal Servizio psichiatrico”*.

Sono gli stessi psichiatri del G.O.T., che, per questo, propongono *“la revoca della misura e il ripristino di quella non detentiva”*.

Perché, allora, la D.sa Buttelli arriva a respingere addirittura l'autorevole proposta dei sanitari del G.O.T.?

Il perché lo spiega in queste righe:

A parere di questo giudice a fronte del perdurare di una notevole conflittualità con i vicini (**la relazione di P.S. in atti riferisce anche di episodi recenti e si veda altresì ulteriore documentazione in atti**), e del recente rifiuto del soggetto ad aderire allo schema terapeutico prospettato dal servizio (**febbraio-marzo 2006**) ritiene opportuno un reinserimento dello stesso più graduale al fine di verificarne concretamente e sul territorio l'adesione.,

La D.sa Buttelli, in sostanza, propone due ragioni per prorogare l'internamento :

- *il perdurare di una notevole conflittualità con i vicini a causa di episodi recenti;*
- *il recente rifiuto del soggetto ad aderire allo schema terapeutico prospettato gli dal servizio.*

Ovvero una prima ragione alquanto bizzarra, ed una seconda ragione semplicemente non vera.

Per quanto riguarda quest'ultima ragione c'è da dire che, come abbiamo già visto, di recente c'è solo il venir meno del rifiuto di Giuseppe D..

Per quanto riguarda, invece, la prima ragione, se non si andasse a leggere l'ulteriore documentazione allegata agli atti, infatti, si potrebbe anche pensare che il Sig. Giuseppe D. sia dotato di poteri straordinari, se gli riesce di mantenere alta la conflittualità con i vicini pur essendo internato nel Manicomio criminale di Reggio Emilia!

Ma anche dopo aver letto l'ulteriore documentazione allegata agli atti, la prima ragione continua a rimanere 'bizzarra'.

L'unico fatto nuovo, infatti, sono due lettere del 3 maggio e 7 giugno 2006, che i coniugi Angelo C.-Italia C. inviano al Commissariato P.S. Cenisio ed al magistrato di sorveglianza di Milano D.sa Boiardi. In queste due lettere i Signori Angelo C.-Italia C. si lamentano che, anche in assenza del Sig. Giuseppe D., i rumori molesti dal piano di sopra continuano ad opera della moglie e del figlio.

In ultima analisi, quindi, la D.sa Buttelli:

**proroga (cioè triplica) l'internamento del Sig. Giuseppe D.,
perché sua moglie e suo figlio provocano rumori molesti ai Signori Angelo C.-Italia C. !**

Una motivazione che, provenendo da un magistrato di sorveglianza, parrebbe rivoluzionare completamente l'intera concezione, già di per sé non molto brillante, della *'pericolosità sociale per infermità mentale'*!

La D.sa Buttelli, con indubbio candore, fa venire meno anche uno dei motivi che hanno sostenuto l'ordinanza di internamento del magistrato di sorveglianza di Milano, laddove si dice che *"... dalla documentazione in atti risulterebbe, infatti che il Giuseppe D. provoca volontariamente continui rumori colpendo il pavimento al fine di arrecare fastidio alla famiglia C."*

**L'INDAGINE DEL COMMISSARIATO P.S. CENISIO DI MILANO
SULLA LITE CONDOMINIALE TRA LA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C.
E LA FAMIGLIA GIUSEPPE D.-GIORGIA M.**

L'indagine del Commissariato, avente per oggetto la *"Verifica della vicenda che da anni vede contrapposta la famiglia GIUSEPPE D. a quella di Angelo C., entrambe residenti nel condominio di via Ferrone n. 41."* viene predisposta dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia per:

- per riferire su i fatti oggetto della relazione dell' assistente sociale Luigia Padalino, che agisce per conto di Manuele D., inviata il 12 settembre 2006 alla D.sa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano ed alla D.sa Buttelli dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia ;
- per riferire sui fatti oggetto della lettera a firma Angelo C. e Italia C. (*M. Giorgia e D. Manuele, in assenza di Giuseppe D., causano rumori molesti ad ogni ora del giorno e della notte*) inviata il 21 settembre 2006 alla D.sa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano.

Il risultato dell'indagine, firmata dal Vice questore aggiunto Dott. Armando Buccini, arriva il 13 novembre 2006 all'Uffucio di Sorveglianza di Reggio Emilia.

Durante l'indagine il Commissariato chiama a testimoniare, sul conflitto delle due famiglie, tutte le altre famiglie presenti nella casa di via Ferrone 41 e l'Amministratore.

Le dichiarazioni messe a verbale sono le seguenti:

La sig.ra RONCHI Sonia Carla abitante al piano 3°, ha riferito che: "**La famiglia C. provoca la famiglia GIUSEPPE D. La famiglia C. è attaccabrighe e intollerante verso il prossimo. Anche nel condominio di via Imbriani, di cui sconosco il civico, dove abitavano in precedenza avevano avuto questioni con gli altri condomini. La famiglia GIUSEPPE D. invece è composta da persone riservate e tranquille, infatti, il loro comportamento anche durante le varie assemblee di condominio sono sempre rispettosi.**"

La sig.ra BIANCHI Clara abitante al piano 3°, ha riferito che:"**Durante le varie assemblee di condominio i sigg. C. Angelo e C. Italia si sono sempre comportati in modo poco corretto insultando gli altri condomini e amministratrice VITARIELLO Maria. Preciso, inoltre, che anche nel condominio di via Cannero, (probabilmente intendeva via Imbriani) di cui sconosco il civico, dove abitavano in precedenza avevano avuto questioni con gli altri condomini.**"

Il sig. CAMPANINI Stefano abitante al piano 4°, ha riferito che: "**il comportamento della famiglia GIUSEPPE D. anche durante le varie assemblee di condominio mi è sempre apparso rispettoso nei confronti degli altri condomini, mentre i Signori C. hanno spesso assunto toni minacciosi e irriverenti**" .

Il sig. GIANNARELLI Mauro Gian Luigi abitante al piano 3° (marito di RONCHI Sonia Carla) ha riferito tra l'altro che: "**La famiglia C. ha da sempre problemi con tutti i condomini, infatti, non perde occasione di provocare. L'ultimo episodio è occorso questa estate allorquando mia moglie dal balcone di casa bagnava le piante e qualche goccia è caduta sul balcone dei Signori C., la sig.ra Italia C. ha cominciato ad inveire ad alta voce nei confronti di mia moglie con parole offensive: "Barboni, siete dei barboni". Attualmente i Signori C. non salutano più nessun condomino mantenendo un atteggiamento scontroso e non partecipa più alle riunioni condominiali. La famiglia GIUSEPPE D. invece è composta da persone educate e quando sono in casa e come se non ci fossero.**"

La sig.ra VITARIELLO Maria, amministratore dello stabile ha raccontato tra l'altro che: "**gli inquilini le riferivano che la notte arrivavano rumori dall'appartamento della famiglia C. che battevano sul soffitto in direzione della famiglia GIUSEPPE D., responsabile secondo loro di provocare rumori notturni. In base a queste segnalazioni all'inizio del corrente anno (poi verificato che la lettera fu spedita in data 09.03.2006 - ali. 14 bis) ho inviato una lettera ad entrambe le famiglie alfine di rispettare il regolamento condominiale e di non arrecare disturbo ai condomini**".

Ed inoltre:

Stando alle dichiarazioni di alcuni condomini secondo i quali i Signori C. avevano avuto dei contrasti anche con il sig. MASPERO medico dentista abitante in questa via Ferrone nr.39, ... qui di seguito viene riportato il testo del verbale di s.i. rese da MASPERO Francesco Luigi : "**Nel periodo 1993/1994 avendo frequentato la figlia C. Euridice ho potuto conoscere la di lei famiglia. Cessata la frequentazione ho cominciato ad avere problemi io e tutta la mia famiglia. Sono iniziate ad arrivare moltissime telefonate al mio domicilio senza risposta. Questo è andato avanti per un paio di anni. Quando vedevano passare un componente della mia famiglia lo ingiuriavano pesantemente, onde evitare l'aggravarsi della situazione noi non rispondevamo. Gli autori delle ingiurie erano prevalentemente la sig.ra C. (C. Italia) ed il figlio Massimiliano. Questa incresciosa situazione ci ha visto penalizzati nel nostro quotidiano per alcuni anni, fino a quando la situazione è andata man mano scemando**".

Ed inoltre:

Ulteriori accertamenti venivano esperiti in questa via Carlo Imbriani nr.64, dove in passato risiedeva la famiglia C. dove sembrerebbe che anche lì avessero problemi interpersonali conflittuali ed intolleranze coi condomini.

L'Ispettore Capo Salvatore PALERMO si recava al suddetto indirizzo di via Carlo Imbriani nr.64, dove prendeva contatti col custode dello stabile, tale MILITELLO Giuseppe, ... il quale riferiva di prestare servizio in loco dal mese di giugno 1987 ... d'aver conosciuto la famiglia C. che abitava nella scala "C" piano 4° ... aggiungeva che, durante la loro permanenza in quel condominio **la famiglia C. aveva avuto dei problemi con quasi tutti i condomini della sua scala ed in particolare con la famiglia ROMANO Gian Angelo/NATALE Domenica, attualmente residenti in via G. Govone nr.101**

Al fine di lumeggiare anche questo aspetto della vicenda, veniva contattata telefonicamente la sig.ra NATALE Domenica, moglie di ROMANO, la quale interpellata in merito ai fatti per cui si procede, **ha confermato d'aver avuto seri problemi con la famiglia C. tanto da essere costretti a cambiare domicilio.**

Ed inoltre:

Tramite l'Archivio Generale della locale Questura si recuperavano le suddette CNR ed anche **una datata 01.09.1977, avente per oggetto querela per ingiurie e diffamazione sporta dai coniugi LODI RIZZINI Giuliano e LEONARDI Laura Tullia residenti in Milano via Carlo Imbriani nr.64, nei confronti dei coniugi C.-C.**

Ed inoltre:

Onde documentare il comportamento della famiglia C. non solo del capo famiglia e consorte ma, anche del di loro figlio Massimiliano, nato a Milano il 12.08.1974, in questi atti emerge **un esposto presentato in data 29.03.2000, dalla sig. FERRARI Serena, nata a Milano il 07.04.1974, nei confronti di C. Massimiliano, per molestie, ingiurie e minacce.**

Infine le conclusioni dell'indagine:

Dalle dichiarazioni è emerso in modo inequivocabile **che nessun componente della famiglia GIUSEPPE D. ha mai avuti problemi con gli altri condomini** (esclusa la famiglia C.) i quali le descrivevano persone riservate e corrette verso il prossimo.

Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che, almeno per l'ultima segnalazione qui pervenuta in data 21.09.2006, dalla famiglia C.-C. nei confronti di M. Giorgia e D. Manuele moglie e figlio di D. Giuseppe, per rumori molesti di giorno e di notte, **non trova riscontro dagli accertamenti finora svolti.**

Per la rappresentazione della vicenda "*Giuseppe D. contro i Signori Angelo C.-Italia C.*", messa in scena da alcuni psichiatri del CPS di via Litta Modignani e dell'SPDC Grossoni 2, da periti psichiatri, da alcuni giudici e magistrati, l'indagine del Commissariato P.S. Cenisio ha l'effetto devastante dell'esplosione di una bomba.

Tutti i punti salienti di tale rappresentazione sono rovesciati nell'esatto contrario:

- nel conflitto condominiale di via Ferrone 41, sono i Signori Angelo C.-Italia C. e non il Sig. Giuseppe D. (o sua moglie e suo figlio) ad avere, da anni, un comportamento molesto, litigioso e provocatorio,
- non solo nelle dichiarazioni rese dal Sig. Giuseppe D. al processo o al Dott. Martelli, bensì anche nei confronti di altri coinquilini, la Sig.ra C. ha messo in atto un comportamento pubblico ingiurioso ed insultante;
- anche nella casa di via Imbriani 64, dove abitavano prima di giungere in via Ferrone, i Signori Angelo C.-Italia C. hanno mantenuto per anni, un comportamento litigioso nei confronti di quasi tutti i condomini della loro scala,
- anche nella casa di via Imbriani 64, i Signori Angelo C.-Italia C. sono entrati in conflitto particolarmente con una famiglia, quella della Signora Domenica Natale, che, questa volta,

abitava nell'alloggio sottostante, al punto che **questa famiglia é stata costretta a cambiare domicilio,**

- non solo nelle dichiarazioni rese al processo dal Sig. Giuseppe D., bensì anche in altre occasioni (come nei confronti della ragazza che lo aveva lasciato o come nei confronti del dentista che aveva smesso di frequentare sua sorella) Massimiliano C. ha messo in atto un comportamento molesto, minaccioso e provocatorio;
- non solo nelle dichiarazioni rese al processo dal Sig. Giuseppe D., bensì anche in altre occasioni Massimiliano C. e la Sig.ra C. hanno utilizzato il telefono per numerose telefonate moleste e per lungo tempo.

Quando la Polizia di Stato decide di raccogliere a verbale le dichiarazioni dei testimoni reali del conflitto condominiale di via Ferrone, l'intera impalcatura della vicenda di Giuseppe D., che è stata presentata al pubblico con la favola: '*Giuseppe D. ha **comunque** torto, e quindi i Signori C.-C. non possono che avere ragione*', crolla miseramente sotto l'effetto dirompente di tali testimonianze.

LA 2ª ORDINANZA DELLA D.SA NADIA BUTTELLI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

Con l'ordinanza del 30 novembre 2006 la D.sa Nadia Buttelli dispone che l'internamento di 3 mesi in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., già prorogato di 6 mesi, venga ulteriormente prorogato di altri 6 mesi!

La durata di tale misura passa, così, da 3 mesi a 18 mesi!

La misura di sicurezza disposta dal magistrato di sorveglianza di Milano, quindi, viene addirittura sestuplicata!

Questa volta l'ordinanza per tre quarti della sua estensione è l'esatta fotocopia del testo della precedente ordinanza del 29 giugno.

Nella parte nuova aggiunta la D.sa Buttelli non può fare a meno di citare l'esito dell'indagine che lei stessa ha chiesto di svolgere al Commissariato P.S. Cenisio:

L'elemento di novità è però costituito da una dettagliata relazione delle F.F.O.O. interessate che, previa audizione delle persone interessate (tutti i condomini del condominio in cui abita la famiglia del Giuseppe D. nonché i condomini del condominio in cui abitavano in precedenza la famiglia C.), **ha certamente contribuito in qualche modo a ridimensionare il conflitto fra le due famiglie.**

Tutto qui! Verrebbe da dire.

Come, l'intera impostazione dl conflitto tra il Sig. Giuseppe D. ed i Signori Signori Angelo C.-Italia C. , quella che ha ispirato la perizia del Dott. Martelli, che pesantemente influenzato la sentenza della D.sa Trovato e, quindi, la stessa ordinanza della D.sa Boiardi, viene clamorosamente rovesciata nel suo opposto dalla dettagliata relazione della Polizia, e la D.sa Buttelli non ha null'altro da dire che tale relazione "*contribuito in qualche modo a ridimensionare il conflitto fra le due famiglie*"!

La D.sa Buttelli, forse non ha letto bene, ma dai verbali raccolti dal Commissariato Cenisio da tutti i reali testimoni del conflitto tra le due famiglie, non solo tale conflitto non viene ridimensionato affatto, ma emerge chiaramente nei Signori Angelo C.-Italia C. quello spirito, quell'atteggiamento ed quel comportamento molesti e provocatorii che per così lungo tempo sono stati arbitrariamente affibbiati al solo Sig. Giuseppe D., pervaso da 'delirio persecutorio'.

Dai quei verbali risulta che quando Signori Angelo C.-Italia C. scrivono le loro infuocate lettere di denuncia, probabilmente sono inattendibili, anche quando tali lettere vengono inviate per chiedere di prolungare l'internamento del Sig, Giuseppe D..

La D.sa Buttelli, forse non ha letto bene, ma dai quei verbali raccolti dal Commissariato Cenisio risulta che quando il Sig. Giuseppe D. denunciava i comportamenti provocatori della famiglia Angelo C.-Italia C. aveva ragione!

Dai quei verbali risulta che se qualcuno definiva quelle sue denunce frutto di 'delirio paranoide e persecutorio', ebbene, aveva torto.

Ma la D.sa Buttelli tira dritto sulla sua strada e, dopo avere ignorato a giugno il parere del G.O.T., ignora a novembre l'indagine del Commissariato Cenisio e:

Pur a fronte di questo dato il mancato rientro nell'abitazione, neppure per un periodo temporaneo e in maniera monitorata, non consente allo stato di poter valutare concretamente e attualmente la tenuta del soggetto in ambiente esterno.

Ed infine, dopo aver constatato che nei 6 mesi appena passati il Sig. Giuseppe D. non ha mai avuto nessuna licenza, ripropone pari pari, senza alcuna minima titubanza, lo stesso paragrafo finale della precedente proroga

Ciò posto allo stato non paiono essere emersi elementi certi ed univochi volti a superare la prognosi di pericolosità sociale del soggetto, per le ragioni di cui sopra, e pertanto s'impone una breve proroga della m.s.: per un periodo che pare congruo di mesi sei finalizzato al trattamento già in atto ed all'avvio di un trattamento all'esterno come sopra ipotizzato

E così sia.

CONSIDERAZIONI DEL TELEFONO VIOLA DI MILANO LA VICENDA DEL SIG. GIUSEPPE D.: OVVERO IL TRIONFO DEL PREGIUDIZIO PSICHIATRICO

Il 9/11 ottobre 1986, a Siracusa presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali si è svolto il V seminario Nazionale per Professori Italiani di Discipline Criminologiche dal titolo "Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato".

La relazione "Malattia mentale, imputabilità e pericolosità sociale" tenuta da Francesco Carrieri, Oronzo Greco e Roberto Catanesi, conteneva una definizione di pregiudizio particolarmente interessante:

"Il "pregiudizio" si colloca nel più ampio contesto degli atteggiamenti essendo il pregiudizio "un atteggiamento sfavorevole verso un oggetto, che tende ad essere altamente stereotipato, provvisto di carica emozionale, e difficilmente oggetto a cambiamento di fronte a informazione contraria."

Il pregiudizio psichiatrico nei confronti del Sig. Giuseppe D. ha prodotto una serie ripetuta di profonde ingiustizie nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia.

A partire dalla richiesta di TSO del 1998 è stata data una lettura del conflitto condominiale tra la sua famiglia e quella Angelo C.-Italia C. fortemente fuorviante e falsa che ha resistito per anni a tutte le numerose 'informazioni contrarie'.

Per quanto riguarda la supposta 'pericolosità sociale' del Sig. Giuseppe D. al momento dei fatti, non si può non essere d'accordo con le considerazioni espresse dal consulente psichiatra per il Sig. Giuseppe D., Dott. Renato Voltolin quando dichiara:

*La descrizione delle imputazioni appare inoltre contraddittoria, dato che **alla denuncia di una bastonatura "Violenta" su varie parti del corpo, consegue poi, come risultato, una "malattia del corpo" alquanto lieve, essendo stata prognosticata come guaribile in soli 7 giorni.***

...

*Infine dobbiamo tenere presente, nella valutazione del rapporto tra offesa e difesa, che il **Giuseppe D. è una persona anziana di settant'anni; mentre il Massimiliano C. è un valido uomo di trent'anni** che non dovrebbe essere troppo intimorito da un pezzo di manico di scopa brandito da un uomo così avanti negli anni, come è nel caso del Giuseppe D.*

*Tutto ciò per dire che la dinamica della situazione non è ancora del tutto chiara, anche perché **non è possibile escludere l'ipotesi della provocazione psicologica.** Come clinico, non posso infatti definire in altro modo il comportamento del massimiliano C. che, dopo aver dichiarato al mondo intero che il Giuseppe D. è un soggetto mentalmente ammalato e affetto da una pericolosa sindrome paranoica, va poi a provocarlo dicendogli "Terrone di merda vengo lì e ti taglio la gola". **E' umano, se non legittimo, sospettare, sia pure a livello di mera illazione, che il Massimiliano C., abbia avuto l'intenzione di indurre il Giuseppe D. a perdere il controllo, pensando di risolvere così, stante i trascorsi mentali del Giuseppe D., il problema dei suoi conflittuali rapporti condominiali con l'interessato. Né sembra che la sorella dottessa C. Euridice, pur essendo psichiatra, sia servita a metterlo nell'avviso.***

Infine il Giuseppe D. non può certo aver "perso la testa" se tutto il suo infierire si è limitato ad un danno che non può che essere considerato lieve. Una violenza "pantoclastica" come si addice ad un malato di mente che perda aggressivamente il controllo di sé avrebbe cagionato al Massimiliano C. danni di ben altra entità, e il soggetto non si sarebbe preoccupato di occultare il bastone con quella oculatezza e immediatezza che gli vengono imputate.

Per quanto riguarda la supposta 'pericolosità sociale' del Sig. Giuseppe D. al momento attuale non si può non essere che d'accordo con le considerazioni espresse dallo stesso Sig. Giuseppe D. al Dott. Martelli durante la perizia psichiatrica:

*Il Giuseppe D. si è inteso presentare, nel corso dei colloqui, come una persona "morale", che attende "giustizia", **che usa opporre al malvolere e alla sfida altrui ("La Italia C. mi sfida") una tattica di passività.***

Vorremmo chiedere se si sa cosa si prova ad essere vittima dello 'stigma psichiatrico', cosa si prova ad essere additato in pubblico con urla e disprezzo come 'malato di mente', cosa si prova a leggere su di un giornale che sei tacciato di essere un malato psichico che minaccia tutti i tuoi vicini con coltelli e pistole e non paghi la casa, e se intenti un processo per diffamazione (diamine con tutti i vicini che solidarizzano con te è il minimo che si deve fare) cosa si prova a leggere che lo stesso processo viene archiviato per "la scarsa attendibilità della persona offesa", cosa si prova a dover sopportare quotidianamente rumori molesti, urla, telefonate notturne, da persone che abitano al piano di sotto, cosa si prova ad incontrare la prima volta il tuo medico curante e scoprire che parteggia apertamente con i tuoi antagonisti nella lite condominiale che angustia la vita della tua famiglia da 5 anni senza che si ponga il minimo scrupolo di sentire almeno il parere di qualche altro vicino, cosa si prova a vederti costretto sempre al tuo medico curante che vedi per la prima volta ad assumere una cura debilitante di neurolettici, volontariamente o coattivamente, perché su quella stessa lite hai un parere largamente condiviso dalla tua famiglia e da tutti gli altri vicini, cosa si prova ad essere definito "totalmente" incapace di intendere e di volere, quasi fossi un cadavere, perché ti ostini a ripetere quello che nel tuo caseggiato tutti fanno, cosa si prova vedere che nel processo più importante della tua vita le tue dichiarazioni valgono meno di niente mentre quelle di coloro che ti accusano sono sempre attendibili e con valore di prova, cosa si prova ad essere definito pericoloso anche quando cerchi di difenderti da una provocazione, cosa si prova ad essere convinti di avere ragione insieme ai tuoi familiari ed a tutti i tuoi vicini e poi assistere impotente a quell'autentica enormità di finire internato in manicomio criminale a 72 anni, cosa si prova a vedere che le lettere di coloro che ti hanno falsamente accusato su un giornale di minacciare con armi e coltelli i tuoi vicini di casa, godono di tanta considerazione presso gli Uffici di Sorveglianza di

Milano e Reggio Emilia che pure avrebbero a disposizione gli strumenti per conoscere la verità, cosa si prova a rimanere internato anche dopo questi strumenti hanno permesso di conoscere la verità?

Solo una persona molto mite che ha scelto una *'tattica di passività'* potrebbe resistere così a lungo. Con la grande fortuna, va aggiunto, di avere sempre avuto il sostegno della moglie e del figlio e la solidarietà degli altri vicini di casa.

A Bologna, per evitare che le piccole liti condominiali provochino sentimenti suscettibili ad approfondire il conflitto ed ad avviarlo in lunghi e costosi procedimenti giudiziari, un'associazione ed un quartiere hanno messo a punto la figura del *Mediatore sociale*: ovvero di una persona neutrale che si occupa della ricerca, sviluppo e applicazione delle diverse tecniche di cooperazione di risoluzione dei conflitti.

Nella vicenda che ha visto contrapposte le famiglie Angelo C.-Italia C. e Giuseppe D.-Giorgia M. è successo esattamente l'opposto. Il CPS, che pure è un servizio sociale ed ha strumenti e persone capaci di conoscere qualsiasi realtà sociale del proprio territorio, non solo ha completamente rinunciato a svolgere un ruolo di mediazione del conflitto tra le due famiglie, ma è intervenuto pesantemente nel conflitto sancendo che una delle due famiglie, innaturalmente ridotta alla sola figura del Sig. Giuseppe D., avesse strutturalmente 'torto', perché il 'delirio paranoide e persecutorio' non dà vie di scampo. Con il risultato di convincere la famiglia Angelo C.-Italia C. di avere strutturalmente 'ragione', (e molti giudici gliel'hanno effettivamente data la ragione), incoraggiandola di fatto a sperare che prima o poi gli odiati vicini avrebbero lasciato l'alloggio, com'era già successo una volta in via Imbriani 64.

Probabilmente l'errore più grande che hanno commesso il signor Giuseppe e la Sig.ra Giorgia negli ultimi anni è stato quello di non aver convinto il loro figlio a lasciar perdere l'informatica e ad intraprendere la carriera medica con specializzazione in psichiatria.

Telefono Viola di Milano

Giorgio Pompa

13 giugno 2007

Alcune considerazioni di Giorgio Pompa del Telefono Viola di Milano a proposito dell'internamento nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia del Sig. Giuseppe D. e dell'ordinanza del Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia n.328/06 del 30/11/2006.

2^a PARTE

TELEFONO VIOLA DI MILANO
Via dei Transiti 28, Milano

1 - L'ORDINANZA DELLA D.SA SIMONA BOIARDI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA
DI MILANO

ovvero:

**PROPONE UNA DIVERSA MODALITA' DI ASSUNZIONE DEL NEUROLETTICO?
CHE VENGA INTERNATO IN MANICOMIO CRIMINALE!**

Nell'ordinanza del 6 aprile 2006 la D.sa Simona Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano dispone l'internamento in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D. per la durata di 3 mesi.

Qui di seguito si riportano i passi salienti ordinanza della D.sa Simona Boiardi:

"In data 8-2-2006 il Dipartimento di Salute Mentale comunicava che in data 30 gennaio. 2006 veniva prospettata al Giuseppe D. due possibili percorsi terapeutici: la somministrazione di un antipsicotico a lento rilascio somministrato per via intramuscolare due volte al mese oppure la somministrazione di terapia antipsicotica per os da assumere quotidianamente presso il servizio: il Giuseppe D. rifiutava di aderire ad entrambe queste proposte.

Nella suddetta relazione si precisava che non è possibile procedere all'assunzione della terapia a domicilio, almeno inizialmente, a causa della mancata consapevolezza dalla malattia e, quindi, della non reale motivazione alla cura;

Il Dipartimento di Salute mentale comunicava, altresì, con note del 3 marzo 2005 che il Giuseppe D. non si presentava più presso la struttura.

...

In ordine alle cure il Giuseppe D. depositava certificazione del medico chirurgo Cocchiara da cui risulta che il proprio paziente assume in modo continuativo il farmaco Risperdal compresse dal novembre 2004 e il paziente è in difficoltà a raggiungere il Cps di via Litta Modigliani;

...

*ritenuto che dalla documentazione in atti emerge che **il libero vigilato ha gravemente violato le prescrizioni di cui ai punti 1 e 3 dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 19 ottobre 2005** in quanto si è rifiutato di seguire le prescrizioni mediche, terapeutiche e comportamentali del servizio psichiatrico del Dipartimento di Salute mentale necessarie a contenere la pericolosità sociale del Giuseppe D. così come emersa dalla sentenza di proscioglimento, e dalla perizia del Doti. Martelli del 2004 in atti;*

*Né può valere in senso contrario la documentazione medica prodotta dall'interessato circa la somministrazione di farmaci al proprio domicilio: **tale modalità è ritenuta inidonea dal dipartimento di salute mentale** (v. informativa dell '8-2-2006) in ragione della negazione da parte del libero vigilato dei propri problemi psichici e della conseguente necessità di curarsi; **Deve, altresì, ritenersi inidonea la somministrazione presso il proprio medico del farmaco Risperdal compresse** in quanto l'organo preposto è il Cps che deve controllare l'effettiva somministrazione e seguire sotto il profilo psichiatrico e psicologico il Giuseppe D. con adeguati e idonei percorsi terapeutici soprattutto in considerazione del fatto che il Giuseppe D. nega la propria patologia;*

...

Tale rifiuto rende attuale e aggrava la pericolosità sociale del Giuseppe D. così come è emersa dai fatti accertati nella sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2005, dall'elaborato peritale del Doti. Martelli che bene evidenzia come il Giuseppe D. abbia un disturbo del pensiero di tipo persecutorio incentrato sulla famiglia Angelo C..

...

*Ritenuto per le ragioni sopra evidenziate che la misura della libertà vigilata è inidonea a fare fronte alla complessa situazione psichiatrica del Giuseppe D. (è, peraltro, risultata impossibile, stante il rifiuto del Giuseppe D., l'effettiva presa in carico da parte del Cps ex art.232 c.p.) **si dispone in applicazione degli art.231 c.p. e 232 c.p. l'assegnazione in Opg** (n ragione del proscioglimento per incapacità totale di intendere e di volere di cui alla sentenza del Tribunale di Milano citata in alti e **considerato che l'art.222 c.p prevede normativamente tale misura per tale situazione) per mesi tre."***

Raramente, nella pur lunga esperienza del Telefono Viola in difesa dei diritti delle persone contro gli abusi della psichiatria, ci è capitato di leggere **una motivazione meno giustificata** di questa per internare un uomo, per giunta anziano, in un manicomio criminale!

Vediamo, infatti, cos'è avvenuto nei mesi appena precedenti l'ordinanza, secondo la ricostruzione della stessa D.ssa Boiardi.

La D.ssa Cescon, che è il medico curante del Sig. Giuseppe D. al CPS, propone al suo paziente due possibili percorsi terapeutici:

- la somministrazione di un antipsicotico a lento rilascio somministrato per via intramuscolare una o due volte al mese;
- la somministrazione di terapia antipsicotica in compresse da assumere quotidianamente presso il servizio.

Il Sig. Giuseppe D. sceglie il 2° percorso; anzi comunica alla D.ssa Cescon del CPS che sta già seguendo il 2° percorso con il proprio medico di base Dott. Cocchiara, perché il CPS è troppo lontano da raggiungere tutti i giorni.

La D.ssa Cescon non è d'accordo su questa ipotesi terapeutica (che non le consente di controllare l'effettiva assunzione della terapia) e, quindi, prende carta e penna e:

- con una lettera dell'8 febbraio 2006 dichiara alla polizia che *"l'impossibilità di una assunzione della terapia a domicilio è motivata, almeno inizialmente, dall'assenza di critica di malattia e quindi della non reale motivazione alla cura."*
- con una lettera del 3 marzo 2006, segnala alla polizia *"che il Sig. Giuseppe D. ... intendeva proseguire una terapia a domicilio per conto proprio e ... a tutt'oggi non si è presentato presso questa struttura."*

Queste due scarse segnalazioni sono state sufficienti alla D.ssa Boiardi per convincerla ad emettere un'ordinanza di internamento del Sig. Giuseppe D. in manicomio criminale!

In sostanza il Sig. Giuseppe D., che non ha mai più commesso atti di violenza dal 2000, che non ha mai rifiutato la somministrazione di terapia antipsicotica in compresse da assumere quotidianamente, si è solo rifiutato di recarsi tutti i giorni al CPS.

E solamente per quest'ultima ragione è stato disposto il suo internamento nel manicomio criminale di Reggio Emilia!

Se volessimo riassumere in poche parole il significato ultimo dell'ordinanza della D.ssa Boiardi, potremmo dire che:

il Sig. Giuseppe D. e' stato internato nel manicomio criminale di Reggio Emilia
allo scopo di praticargli un'iniezione depot 1 o 2 volte al mese!

Nel disporre un così drastico provvedimento, l'Ufficio di Sorveglianza di Milano ha omesso di compiere preliminarmente alcuni accertamenti, doverosi, necessari, elementari:

- non ha ritenuto necessario convocare il dott. Cocchiara per verificare se fosse possibile trovare, magari assieme al CPS, una soluzione al problema posto dalla D.ssa Cescon;
- non ha accertato la possibilità che il CPS inviasse quotidianamente uno dei propri infermieri al domicilio del Sig. Giuseppe D. per verificare l'assunzione per via orale della terapia neurolettica (come di solito avviene per gli 'ospiti' delle case famiglia);
- ha mancato (e questo ci pare davvero molto, molto grave) di avvisare il Sig. Giuseppe D. attraverso gli assistenti sociali dell'UEPE, che, se non si fosse recato giornalmente al CPS o non si fosse sottomesso alla terapia *depot*, avrebbe rischiato l'internamento in manicomio criminale; ossia ha mancato di verificare se il rifiuto delle modalità terapeutiche proposte dal CPS si sarebbe mantenuto anche nella prospettiva dell'internamento.

Nel disporre un così drastico provvedimento, l'Ufficio di Sorveglianza di Milano, nella presunzione (errata) che il Sig. Giuseppe D. avrebbe rifiutato **comunque ed in ogni caso** le cure ritenute necessarie a contenerne la pericolosità, ha completamente ignorato che la legge italiana di fronte alla presunta necessità di obbligare un cittadino ad assumere una terapia farmacologica contro la propria volontà, non prevede affatto che lo si rinchioda in un manicomio criminale, ma contempla, invece, lo strumento del T.S.O. (che, comunque, può essere messo in atto solo dopo che siano stati compiuti tutti i passi necessari per favorire l'accettazione delle cure stesse).

Il risultato di tutto ciò è che il Sig. Giuseppe D., ed insieme con lui sua moglie e suo figlio, ha saputo con sgomento che lo avrebbero internato nel manicomio criminale solo nel momento in cui i poliziotti si sono presentati in casa per tradurlo a Reggio Emilia!

2 - LE LETTERE DELLA FAMIGLIA ANGELO C.-ITALIA C. ALLA D.SSA BOIARDI
SCANDISCONO
LE ORDINANZE DEI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA DI MILANO E REGGIO

25 gennaio 2006: 1ª lettera della famiglia Angelo C.-Italia C. alla D.ssa Boiardi.

In questa lettera la famiglia Angelo C.-Italia C. chiede aiuto al magistrato, perché a loro dire la condanna ad 1 anno di libertà vigilata del Sig. Giuseppe D. ha inasprito l'atteggiamento ostile e minaccioso del Sig. Giuseppe D..

La lettera finisce con queste frasi:

"A che cosa dobbiamo arrivare? Ad una tragedia da leggere sui giornali?"

Le saremo infinitamente grati se potrà aiutarci ed eventualmente, nel caso non sia Lei la persona di riferimento per il problema, saprà indirizzarci a chi possa restituirci la dignità della nostra vita quotidiana.

6 aprile 2006: la D.ssa Boiardi dispone con ordinanza l'internamento del Sig. Giuseppe D. per 3 mesi, fino al 6 luglio 2006.

3 maggio 2006: 2ª lettera della famiglia Angelo C.-Italia C. alla D.ssa Boiardi.

"Innanzitutto desideriamo ringraziarla per quanto ha fatto nelle scorse settimane per aiutarci a risolvere l'incresciosa e angosciata situazione che quotidianamente siamo costretti a vivere.

Siamo stati informati dalle forze dell'ordine che il Sig. Giuseppe D. è stato allontanato dal condominio."

La lettera prosegue con la denuncia che, in assenza del Sig. Giuseppe D., sono suo figlio e la moglie che fanno rumore durante la notte.

La frase finale è la seguente:

"La preghiamo di aiutarci ancora una volta, ringraziandoLa anticipatamente per la sua cortese attenzione."

7 giugno 2006: 3ª lettera della famiglia Angelo C.-Italia C. alla D.ssa Boiardi.

"Non abbiamo ancora ricevuto risposta in merito all'esposto da noi presentato in data 03.5.2006.

Qui la situazione purtroppo è grave."

La lettera prosegue con la denuncia che i rumori provocati dal figlio e dalla moglie del Sig. Giuseppe D. vanno avanti ad ogni ora del giorno e della notte.

"Per quale motivo dobbiamo continuare a subire le torture e le vendette di una famiglia di malati di mente?"

La frase finale è la seguente:

"Nel rinnovarLe la nostra gratitudine per quanto fatto finora, e riponendo la nostra più totale fiducia in Lei e nel ruolo che ricopre.

La preghiamo di aiutarci ancora per risolvere in maniera definitiva questa ignobile e dequalificante situazione."

29 giugno 2006: La Dott. Buttelli dispone con ordinanza la proroga di 6 mesi dell'internamento del Sig. Giuseppe D..

11 settembre 2006: 4ª lettera della famiglia Angelo C.-Italia C. alla D.ssa Boiardi.

La lettera denuncia ancora le molestie del figlio e della moglie del Sig. Giuseppe D..

La frase finale è la seguente:

"Confidando nella Sua consueta attenzione al nostro problema, ci affidiamo ancora una volta a Lei affinché la tortura si concluda definitivamente."

30 ottobre 2006: La Dott. Buttelli dispone con ordinanza la 2ª proroga di 6 mesi dell'internamento del Sig. Giuseppe D.

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano e l'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, nel decidere in merito dell'internamento in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., prendono in considerazione esclusivamente ed acriticamente il punto di vista della famiglia Angelo C.-Italia C.

In questo modo le falsità ed il pregiudizio che permeano le lettere della famiglia Angelo C.-Italia C. diventano il sostegno decisivo delle ordinanze di internamento e delle ordinanze di proroga.

Un pregiudizio così forte da dissuadere i due magistrati dal raccogliere informazioni contrarie.

Solo dopo la diffusione di una relazione di denuncia da parte di un consulente della famiglia Giuseppe D. sono state richieste all'UEPE ed al Commissariato PS Cenisio indagini conoscitive sulla reale situazione del conflitto condominiale tra le due famiglie.

Ma, nonostante ciò, queste indagini non sono riuscite ad evitare la 2^a grottesca proroga di 6 mesi dell'internamento del Sig. Giuseppe D.!

Un pregiudizio così forte da indurre la D.ssa Boiardi a giustificare l'internamento del Sig. Giuseppe D. con la considerazione "che l'art.222 c.p prevede **normativamente** tale misura per tale situazione":

viene utilizzato un avverbio, **normativamente**, che spazza via di colpo 40 anni di sforzi della Corte Costituzionale per eliminare dal Codice Penale gli aspetti più odiosi ed anticostituzionali presenti nella normativa riguardante gli infermi di mente autori di reato.

Dalla sentenza n. 253/2003 della Corte Costituzionale è possibile leggere:

"Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale volte a censurare l'inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono fatti costituenti oggettivamente reato (il solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal 1967 ad oggi). Una volta risolto il problema, inizialmente assai dibattuto, della necessaria «attualizzazione» della valutazione di pericolosità sociale (sentenza n. 139 del 1982), sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul piano costituzionale della previsione della misura «obbligatoria» del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla legislazione che, a partire dalla legge 13 maggio 1978, n.180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di far fronte al problema dell'assistenza ai malati di mente superando l'antica prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi: infatti gli ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono rimaste le ultime strutture «chiuse» per la cura di infermi psichiatrici."

3 - L'ASSURDO INTERNAMENTO DEL SIG. GIUSEPPE D. E LE GROTTESCHE PROROGHE DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

La D.ssa Buttelli il 24 Maggio 2007 ha emesso una terza ordinanza (quasi fotocopia della prima e della seconda, se non per il resoconto della licenza 'sperimentale' in casa del Sig. Giuseppe D.) con cui si dichiara cessata la pericolosità sociale Sig. Giuseppe D. e si dispone la revoca sia della misura di sicurezza dell'internamento nel Manicomio Criminale, che la misura di sicurezza della libertà vigilata.

E cosa mai ha fatto di nuovo il Sig. Giuseppe D., durante la licenza in casa, da far cambiare radicalmente idea al magistrato di Reggio Emilia?

Cosa mai è avvenuto di nuovo nei rapporti tra la famiglia del Sig. Giuseppe D. e la famiglia Angelo C.-Italia C., da convincere il magistrato Buttelli a ritenere cessata la pericolosità sociale del capo-famiglia?

Ebbene, in questi ultimi 4 mesi, il Sig. Giuseppe D.:

di nuovo non ha fatto assolutamente niente, niente

che non avesse già fatto nei mesi e negli anni precedenti al suo internamento.

E tra le due famiglie:

di nuovo non e' avvenuto assolutamente niente, niente

che non fosse già avvenuto nei mesi e negli anni precedenti all'internamento del Sig. Giuseppe D.

Tutti gli attori di questa vicenda hanno continuato a fare ed a dire quello che facevano e dicevano prima:

- *la famiglia del Sig. Giuseppe D. ha continuato a sopportare i rumori e le urla provenienti dal piano di sotto;*
- *gli altri condomini del caseggiato hanno continuato a ripetere al Commissariato di P.S. come i rumori notturni e le intemperanze siano opera solo della famiglia C.-C.;*
- *la famiglia Angelo C.-Italia C. ha continuato imperterrita ad inviare le solite lettere al magistrato di sorveglianza per chiedere provvedimenti contro il Sig. Giuseppe D., per gli insopportabili rumori causati da lui e dalla sua famiglia.*

Eppure qualche cosa deve pur essere successo se queste lettere, che prima producevano puntualmente: relazioni negative del CPS, l'ordinanza di internamento dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano, 2 ordinanze di proroga dell'internamento dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, adesso, queste stessissime lettere vengono definite dalla D.ssa Buttelli atti "di disturbo", mentre 'provocazioni' vengono definiti i comportamenti di chi le ha scritte!

Qualcosa deve pur essere successo se la D.ssa Cescon, medico curante del Sig. Giuseppe D. al CPS di via Litta Modignani 62, che, con i suoi giudizi fortemente negativi sul suo paziente nel merito del conflitto condominiale tra le due famiglie, ha di fatto provocato l'ordinanza di internamento in manicomio criminale del Sig. Giuseppe D., mentre adesso, nella sua relazione dell'8 maggio 2007, rivela come si premuri di elargire consigli al Sig. Giuseppe D. per fare fronte alle continue lamenti della famiglia del piano di sotto!

E' successo semplicemente che tutta l'incastellatura costruita attorno alle lettere dei Signori C.-C. è miseramente crollata.

Il 18 aprile 2007 il Corriere della Sera ha pubblicato un'inchiesta di Fulvio Bufi sul manicomio criminale di Aversa, che ha sollecitato da più parte interventi sulla necessità di abolire i manicomi criminali.

Il giorno dopo, sempre sul Corriere della Sera, è intervenuto il Dott. Marco D'Alema, psichiatra e consulente del Ministro della Sanità per la psichiatria, il quale ha dichiarato che esiste un piano Ministero della Salute-Regioni per il superamento dei manicomi criminali in tre fasi. La prima di queste fasi riguarda l'uscita da queste strutture di tutti coloro che sono internati, spesso da moltissimi anni, per reati molto lievi.

Ci viene spontaneo rispondere al Dott. D'Alema che qualsiasi proposito di superamento dei manicomi criminali risulterà del tutto vano finché esisterà una parte della psichiatria ed una parte della magistratura che continuerà imperterrita ad internare persone che abbiano commesso reati lievi, (o, che, addirittura, non abbiano commesso alcun reato come nel caso del Sig. Giuseppe D.).

Giorgio Pompa
Telefono Viola di Milano

LA POLIZIA RIVELA CHE IL SIG. GIUSEPPE D. HA RAGIONE?
EBBENE
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA, D.SA BUTTELLI,
GLI PROROGA L'INTERNAMENTO IN MANICOMIO CRIMINALE!

La vicenda del 72enne Sig. Giuseppe D. di Milano, internato al Manicomio Criminale di Reggio Emilia il 7 aprile 2006, ha davvero dell'incredibile.

Il Sig. Giuseppe D., sua moglie e suo figlio sono coinvolti dal settembre del 1993 in un'accesa lite condominiale con i vicini del piano di sotto.

Per grande sfortuna del Sig. Giuseppe, però, la figlia del condomino del piano di sotto è una psichiatra.

Durante un processo su tale conflitto, un perito psichiatra ha diagnosticato al Sig. Giuseppe D. un "*delirio persecutorio nei confronti dei vicini di casa*": nel linguaggio psichiatrico significa che il Sig. Giuseppe non vuole riconoscere che ha **completamente torto** nella lite con i vicini.

Il Sig. Giuseppe D., viene internato per 3 mesi, nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia **perché ha cercato di rivolgersi al proprio medico di base per assumere a casa la terapia psico-farmacologica, invece di recarsi ogni giorno al lontano Centro Psico Sociale di competenza!**

Durante l'internamento avvengono tre fatti:

- gli psichiatri del Gruppo di Osservazione Terapeutica G.O.T. del Manicomio Criminale di Reggio Emilia **chiedono al magistrato di sorveglianza di mettere fine all'internamento**, perché il Sig. Giuseppe D. accettando di recarsi al proprio CPS, ha fatto decadere l'unica motivazione a sostegno del suo internamento in Manicomio Criminale;
- un'indagine del Commissariato P.S. Cenisio di Milano (richiesta dalla stessa D.sa Buttelli), svolta tra le altre 5 famiglie del condominio, **conferma inaspettatamente quanto dice da sempre il Sig. Giuseppe D.**, e, cioè, che sono proprio i vicini del piano di sotto ad avere da tempo un comportamento molesto, ingiurioso e provocatorio nei confronti sia della famiglia di Giuseppe D. che di tutti gli altri condomini: viene ribaltato completamente, quindi, il "*teorema psichiatrico*" che perseguita da tempo il Sig. Giuseppe;
- in alcune lettere, i vicini del piano di sotto lamentano che, in assenza del capofamiglia internato a Reggio, anche la moglie ed il figlio del Sig. Giuseppe D. provocherebbero rumori molesti.

Ebbene cosa fa la D.sa Buttelli, che già nel mese di giugno aveva inopinatamente prorogato di 6 mesi l'internamento del Sig. Giuseppe D.?

IGNORA COMPLETAMENTE IL PARERE DEGLI PSICHIATRI DEL G.O.T.
IGNORA COMPLETAMENTE L'INDAGINE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA 'CENISIO'
DA' RETTA AI VICINI DEL PIANO DI SOTTO
E, QUINDI,
**PROROGA DI ALTRI 6 MESI
L'INTERNAMENTO DEL SIG. GIUSEPPE D.
PERCHE' SUA MOGLIE E SUO FIGLIO PROVOCHEREBBERO RUMORI MOLESTI
AI VICINI DEL PIANO DI SOTTO!!!**

Martedì 17 Aprile il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, presieduto dal Dott. Costa, deciderà in merito all'appello contro questa incredibile proroga dell'internamento, presentato dal difensore del Sig. Giuseppe D., l'Avv. Carmen Pisanello di Reggio Emilia.

L'appello dell'Avv. Pisanello chiede che il Tribunale di Sorveglianza revochi la proroga dell'internamento senza l'applicazione della libertà vigilata, in quanto sono emersi elementi più che sufficienti per considerare superate entrambe le misure.

In subordine, oltre alla revoca della proroga, si chiede la sola applicazione della libertà vigilata presso la propria abitazione ed i propri congiunti, che è poi la situazione attuale del Sig. Di Martino, visto che dal mese di febbraio si trova a casa in licenza continuata.

Il Telefono Viola di Milano auspica che già nell'udienza di martedì il Tribunale di Sorveglianza cominci finalmente a fare giustizia nei confronti del Sig. Giuseppe D., 'reo' soprattutto di abitare sopra la casa dei genitori di una 'psichiatra'.

Il Telefono Viola di Milano auspica che l'internamento in Manicomio Criminale, che è la pena carceraria più pesante e dura esistente oggi nel nostro ordinamento (assommando in sé la *prigionia* del penitenziario e l'*internamento* del manicomio), e che da molte parti e da troppo tempo si cerca invano di superare, non debba mai essere considerato alla stregua di una vendetta condominiale.

**IL SIG. GIUSEPPE D. E' COSTRETTO AL MANICOMIO CRIMINALE PER
14 MESI
PERCHE' GLI POSSANO FARE UN'INIEZIONE DELLA DURATA DI
14 SECONDI!**

Martedì 17 Aprile il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, presieduto dal Dott. Costa, **ha deciso di rinviare al 17 giugno** l'udienza sull'appello contro la grottesca proroga dell'internamento del Sig. Giuseppe D. nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, disposta il 30 novembre 2006 dal magistrato D.sa Buttelli dell'Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia.

Il Dott. Costa ha motivato la decisione con la necessità di attendere la verifica della pericolosità sociale del Sig. Giuseppe D. disposta dalla D.sa Buttelli per il 25 maggio 2007.

L'avvocato difensore Carmen Pisanello ha contestato tale decisione asserendo che il 30 novembre 2006 sussistevano già tutte le condizioni per disporre la revoca dell'internamento, e che ora, quindi, sussistono tutte le condizioni per decidere in merito all'appello proposto.

Il Dott. Costa, in realtà, ha deciso 'pilatescamente' di non decidere.

Cos'è mai la verifica disposta dalla D.sa Buttelli per il prossimo 25 maggio?

Il Sig. Giuseppe D. viene 'dimenticato' per oltre 9 mesi nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia in attesa di una licenza 'sperimentale'.

Solo dopo la presentazione da parte dell'avv. Pisanello dell'appello contro la proroga dell'internamento, la D.sa Buttelli si decide finalmente, nel gennaio 2007, a concedere una licenza al Sig. Giuseppe per verificare la sussistenza o meno delle motivazioni che avevano provocato l'internamento, ovvero per verificare la sussistenza o meno del suo rifiuto di seguire le terapie presso il suo Centro Psico Sociale (C.P.S.).

Ebbene: che cosa è successo in questi 3 mesi di permanenza a casa del Sig. Giuseppe in merito al suo rapporto con il C.P.S.?

Il suo medico curante al C.P.S., D.sa Cescon, ha visto il Sig. Giuseppe D. solo 3 volte: il 16 febbraio, il 16 marzo ed il 13 aprile 2007.

Ovvero ha incontrato il Sig. Giuseppe D. solamente nelle occasioni in cui gli è stata somministrata la terapia neurolettica 'depot', ossia l'inoculazione di un neurolettico a lento rilascio con l'efficacia di 1 mese che consente al Sig. Giuseppe di recarsi al C.P.S. solo 1 volta al mese.

Ovvero

è svanita nel nulla la motivazione che aveva provocato la disposizione dell'internamento.

Ebbene, ci chiediamo, per verificare ciò:

- è necessario attendere fino al 25 maggio, corrispondente a 14 mesi dall'inizio dell'internamento?
- sono state necessarie due proroghe di 6 mesi ciascuna dell'internamento del Sig. Giuseppe D. in Manicomio Criminale, persino contro il parere più volte espresso dal Gruppo di Osservazione Terapeutica dello stesso Manicomio Criminale?
- è stato necessario lo stesso internamento del Sig. Giuseppe D. disposto dal D.sa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano?
- o non sarebbe bastato, invece, alla D.sa Cescon, qualora avesse voluto continuare imperterrita a non intendere le ragioni del Sig. Giuseppe D. in merito al litigio con i condomini del piano di sotto, somministrargli fin da subito, con gli ampi poteri costrittivi che la legge le affida, la terapia 'depot'?

Questi tre mesi di licenza hanno semplicemente dimostrato quello che i testimoni reali del litigio tra la famiglia del Sig. Giuseppe e quella del piano di sotto, ovvero tutti gli altri condomini della casa, sanno già da tempo e quello che i poliziotti del Commissariato Cenisio probabilmente pensano già da tempo:

**L'INTERNAMENTO IN MANICOMIO CRIMINALE DEL SIG. GIUSEPPE D.
E' COMPLETAMENTE INUTILE ED INGIUSTIFICATO**

Il Telefono Viola denuncia con forza l'inerzia delle istituzioni giudiziarie nella vicenda dell'internamento del Sig. Giuseppe D.

Il Telefono Viola denuncia con forza l'uso disinvolto e spregiudicato della misura dell'internamento in Manicomio Criminale da parte di queste istituzioni giudiziarie.

Il Telefono Viola sottolinea il profondo solco culturale che si è aperto tra queste istituzioni giudiziarie e tutti coloro che si battono per l'eliminazione del Manicomio Criminale dall'ordinamento penale italiano, ovvero che si battono per l'eliminazione di quell'istituto penale, retaggio della concezione ottocentesca e lombrosiana del 'folle reo', uscito sostanzialmente ed anacronisticamente indenne dalle riforme che hanno investito le istituzioni penali e psichiatriche negli ultimi 3 decenni del '900.

**IL MOLOC PSICHIATRICO-GIUDIZIARIO CHE DA 9 ANNI PERSEGUITA GIUSEPPE D.
FINALMENTE SI E' BLOCCATO:
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA
HA REVOCATO L'INTERNAMEATO IN MANICOMIO CRIMINALE DEL SIG. D.!**

Il Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, Dott.ssa Buttelli, il 29 giugno 2006 aveva emesso un'ordinanza con cui si disponeva la proroga di 6 mesi dell'internamento di tre mesi del Sig. Giuseppe D nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia.

Lo stesso magistrato il 30 novembre 2006 aveva emesso una seconda ordinanza (fotocopia della prima) con cui si disponeva la proroga di altri 6 mesi dell'internamento del Sig. Giuseppe D.

Lo stesso magistrato il 24 Maggio 2007 ha emesso una terza ordinanza (quasi fotocopia della prima e della seconda, se non per il resoconto della licenza 'sperimentale' in casa del Sig. D.) con cui, invece, si dichiara cessata la pericolosità sociale Sig. Giuseppe D. e si dispone la revoca sia della misura di sicurezza dell'internamento nel Manicomio Criminale, che la misura di sicurezza della libertà vigilata.

E cosa mai ha fatto di nuovo il Sig. D., durante la licenza in casa, da far cambiare radicalmente idea al magistrato di Reggio Emilia?

Cosa mai è avvenuto di nuovo nei rapporti tra la famiglia del Sig. D e quella degli inquilini del piano di sotto, da convincere il magistrato Buttelli a ritenere cessata la pericolosità sociale del capo-famiglia?

Ebbene, in questi ultimi 4 mesi, il Sig. D.:

**DI NUOVO NON HA FATTO ASSOLUTAMENTE NIENTE, NIENTE
che non avesse già fatto nei mesi e negli anni precedenti al suo internamento.**

E tra le due famiglie:

**DI NUOVO NON E' AVVENUTO ASSOLUTAMENTE NIENTE, NIENTE
che non fosse già avvenuto nei mesi e negli anni precedenti all'internamento del Sig. D.**

Tutti gli attori di questa vicenda hanno continuato a fare ed a dire quello che facevano e dicevano prima:

- la famiglia del Sig. D. ha continuato a sopportare i rumori e le urla provenienti dal piano di sotto;
- gli altri condomini del caseggiato hanno continuato a ripetere al Commissariato di P.S. come i rumori notturni e le intemperanze siano opera solo della famiglia del piano sotto l'alloggio del Sig. D;
- la famiglia del piano di sotto ha continuato imperterrita ad inviare le solite lettere al magistrato di sorveglianza per chiedere provvedimenti contro il Sig. D., per gli insopportabili rumori causati da lui e dalla sua famiglia.

Eppure qualche cosa deve pur essere successo se queste lettere, che prima producevano puntualmente: relazioni negative del CPS, l'ordinanza di internamento dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano, 2 ordinanze di proroga dell'internamento dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, adesso, queste stessissime lettere vengono definite atti "di disturbo", mentre 'provocazioni' vengono definiti i comportamenti di chi le ha scritte!

Qualcosa deve pur essere successo se la D.sa Cescon, medico curante del Sig. D. al CPS di via Litta Modignani 62, che, con i suoi giudizi fortemente negativi sul suo paziente nel merito del conflitto condominiale tra le due famiglie, ha di fatto provocato l'ordinanza di internamento in manicomio criminale del Sig. D., mentre adesso, nella sua relazione dell'8 maggio 2007, rivela che si premura di elargire consigli al Sig. D. per fare fronte alle continue lamentele della famiglia del piano di sotto!

Noi pensiamo che questa tardiva resipiscenza sia dovuta alla grande pazienza del Sig. D., alla tenace opera del suo difensore, Avv. Carmen Pisanello, e, anche (lasciatecelo dire), all'opera di denuncia del Telefono Viola.

Non sottovalutiamo affatto, tuttavia, il ruolo che la stampa reggiana ha svolto nel disvelamento del pregiudizio psichiatrico, che ha così fortemente connotato la vicenda del Sig. D.

E se, per pura ipotesi, qualcuno degli attori negativi della vicenda del Sig. D., dovesse porci una domanda del tipo:

COS'E' QUESTO RUMORE?

Ebbene, a noi farebbe molto piacere rispondere:

**E' LA STAMPA, BELLEZZA. E' LA STAMPA.
E TU NON PUOI FARCI NIENTE. NIENTE.**

Noi contiamo che la verità sulla vicenda del Sig. Giuseppe D. riesca a farsi luce anche nell'aula del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dove martedì 19 giugno 2007, sotto la presidenza del Dott. Costa, si deciderà in merito dell'appello contro la grottesca proroga dell'internamento del Sig. D. nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, disposta il 30 novembre 2006 dall'Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia. Noi contiamo che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna sappia prendere le distanze con nettezza dall'uso disinvolto e spregiudicato dell'internamento in Manicomio Criminale da parte di alcune delle istituzioni giudiziarie e psichiatriche italiane.

LA PROROGA

EMBLEMA DEGLI INTERNAMENTI IN MANICOMIO CRIMINALE

Una notizia di cronaca di 2 mesi fa, ha riportato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione dei manicomi criminali. La notizia era la seguente:

“Il 13 aprile hanno trovato Salvatore impiccato nella sua cella dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Era detenuto per oltraggio a pubblico ufficiale ed aveva saputo che gli era stata «prorogata la misura di sicurezza».”

Uno degli aspetti più inaccettabili e vergognosi del Manicomio Criminale è costituito dall'**ergastolo bianco**, ovvero la permanenza per anni, decenni, a volte per l'intera vita in Manicomio Criminale, anche se si è commesso un reato lieve o lievissimo: ciò avviene a causa di proroghe reiterate dell'internamento, solo perché all'esterno non si trovano strutture disposte ad accogliere gli internati.

Nel caso del Sig. Giuseppe D. il signore milanese di 72 anni, che l'Ufficio di Sorveglianza di Milano ha internato nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia, è avvenuto qualcosa di diverso: il Sig. D. non ha commesso un reato lieve e nemmeno un reato lievissimo, anzi non commesso nessun reato!

Il Sig. D.: è stato internato nel Manicomio Criminale di Reggio Emilia solo perché ha proposto di assumere la terapia neurolettica giornaliera nella propria casa invece che al lontano CPS!

Ma non è finita!

Nonostante la palese assurdità dell'internamento l'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia ha rincarato la dose **prorogandogli per ben due volte l'internamento di 6 mesi, persino contro l'esplicito parere degli stessi psichiatri del Manicomio Criminale di Reggio Emilia!**

La motivazione adotta dal Magistrato Buttelli nel disporre le due proroghe è stata insignificante, risibile e provocatoria: ovvero ha prorogato l'internamento per la supposta necessità di sperimentare gradualmente il ritorno in casa del Sig. D. sotto il controllo del CPS!

Ebbene la realtà ha dimostrato ciò che si poteva benissimo apprendere semplicemente leggendo l'ordinanza di internamento: **non è vero che il CPS avesse chiesto il rientro a casa graduale e controllato del Sig. D., bensì il CPS era interessato semplicemente ed esclusivamente a che il Sig. D. si sottoponesse all'iniezione depot una volta al mese!**

Domani 19 giugno il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, presieduto dal Dott. Costa, deciderà in merito all'appello per

L'ANNULLAMENTO DELLA GROTTESCA PROROGA DELL'INTERNAMENTO DEL SIG. D.

Noi contiamo che il Magistrato Dott. Costa sappia ricondurre l'uso dell'internamento in Manicomio Criminale all'interno dei limiti di legge.

All'On. Giuliano Pisapia, presidente della Commissione parlamentare Pisapia per la riforma del codice penale, al Dott. Marco D'Alema, consigliere sulla psichiatria del ministro della Salute Livia Turco, noi diciamo che la strada della riforma dell'ordinamento speciale per gli “infermi di mente” autori di reato non può non passare anche attraverso la critica all'uso disinvolto e spregiudicato dell'internamento in Manicomio Criminale da parte di alcune delle istituzioni giudiziarie e psichiatriche italiane.

**AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA VA IN SCENA IL 6° CAPITOLO
DEL METAFISICO PROCESSO A GIUSEPPE D.
A GIUSEPPE D. VIENE NEGATO IL DIRITTO ALL'APPELLO
CONTRO LA PROROGA DELL'INTERNAMENTO IN MANICOMIO CRIMINALE**

- Dopo che la D.ssa Bitetto del CPS di Via Litta Modignani chiede il TSO per Giuseppe D., perché si ostina a ritenere (insieme alla moglie, al figlio, a tutte le altre 5 famiglie del condomino ed all'amministratore della casa) di avere ragione nel litigio condominiale con i vicini del piano di sotto;
- dopo che il CTU Dott. Martelli definisce Giuseppe D. "*totalmente incapace di intendere e di volere*" e "*socialmente pericoloso*", perché non la pensa come la D.ssa Bitetto;
- dopo che la D.ssa Trovato del Tribunale di Milano commina a Giuseppe D. la misura di sicurezza di 1 anno di libertà vigilata perché essendo "*totalmente incapace di intendere e di volere*" e "*socialmente pericoloso*" non può che avere completamente ed irrimediabilmente torto;
- dopo che la D.ssa Boiardi dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano commina a Giuseppe D. l'internamento per 3 mesi nel manicomio criminale di Reggio Emilia, perché ha avuto l'ardire di voler assumere la quotidiana terapia neurolettica a casa invece che al lontano CPS;
- dopo che la D.ssa Buttelli dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia per due volte consecutive proroga di 6 mesi l'internamento di Giuseppe D., nonostante il parere esplicitamente contrario degli stessi psichiatri del manicomio criminale di Reggio Emilia;

il Dott. Costa del Tribunale di Sorveglianza di Bologna scrive un altro capitolo della metafisica vicenda giudiziaria di Giuseppe D..

Secondo il Dott. Costa, infatti,

l'appello contro la proroga dell'internamento di Giuseppe D.

E' INAMMISSIBILE!

30 novembre 2006	<i>La D.ssa Buttelli dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia proroga di 6 mesi, fino al 6 luglio 2007, l'internamento di Giuseppe D.</i>
26 dicembre 2006:	<i>L'Avv. Pisanello presenta appello contro tale proroga.</i>
17 aprile 2007:	<i>Nell'udienza dell'appello il Magistrato del tribunale di Sorveglianza di Bologna, Dott. Costa, rinvia la discussione al 19 giugno 2007, in modo da attendere il bilancio del monitoraggio della licenza di Giuseppe D., fissato per il 24 maggio 2007 dalla D.ssa Buttelli.</i>
10 maggio 2007:	<i>L'Avv. Pisanello presenta un'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio, perché lede illegittimamente il diritto di appello di Giuseppe D.; chiede, pertanto, che l'udienza di appello venga fissata prima della data del 24 maggio.</i>
11 maggio 2007:	<i>Il Dott. Costa rigetta l'istanza, perché l'ordinanza di rinvio rispetta il diritto di appello di Giuseppe D., in quanto la data del 19 giugno 2007 è comunque anteriore a quella del 6 luglio 2007, data di scadenza dell'internamento.</i>
24 maggio 2007:	<i>La D.ssa Buttelli revoca l'internamento di Giuseppe D.</i>
19 giugno 2007:	<i>Il Dott. Costa dichiara che l'appello è diventato INAMMISSIBILE, perché nel frattempo è venuto meno l'internamento.</i>

E voilà! Il gioco (delle tre carte) è fatto! Il diritto all'appello di Giuseppe D. non c'è più!

In realtà ad essere considerata inammissibile, improponibile, inaccettabile, intollerabile é la richiesta di giustizia del cittadino Giuseppe D.

In realtà una parte della magistratura ed una parte della psichiatria italiana, continua a ritenere, contro l'indirizzo della stessa Corte Costituzionale, che le persone definite "*malate di mente*" autrici di reato non abbiano gli stessi diritti degli altri cittadini.